



**IVASS**  
ISTITUTO PER LA VIGILANZA  
SULLE ASSICURAZIONI



# Glossario dei termini assicurativi – Sigle

Roma, 18 giugno 2026





**I V A S S**  
ISTITUTO PER LA VIGILANZA  
SULLE ASSICURAZIONI



# Glossario dei termini assicurativi

## Sigle

Roma, 18 giugno 2026



## GLOSSARIO DEI TERMINI ASSICURATIVI

Le definizioni sono tratte per la maggior parte dal CAP (D.lgs. n. 209 del 7 settembre 2005), dai Regolamenti ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008 e n. 44 del 9 agosto 2012 e dal glossario sul portale “Impara con IVASS” [https://www.ivass.it/consumatori/imparaconivass/glossario/glossario\\_educazione\\_assicurativa.pdf](https://www.ivass.it/consumatori/imparaconivass/glossario/glossario_educazione_assicurativa.pdf).

<b>agenzia con mandato</b>	uffici periferici dell'impresa assicurativa alla cui direzione sono posti soggetti il cui rapporto di collaborazione è regolato dall'art. 1742 e segg. del c.c. (Del contratto di agenzia) e, in particolare, dell'art. 1753 del c.c. (Agenti di assicurazione); gli stessi sono dei veri imprenditori cui fa riferimento l'art. 1903 del c.c. (Agenti di assicurazione). L'agente con mandato è quindi un collaboratore professionale dell'imprenditore che opera nel campo assicurativo, con proprio rischio d'impresa (organizzazione autonoma) e con aleatorietà di proventi (provvigioni commisurate al volume d'affari) che rispetta l'art. 106 del CAP. Deve inoltre essere iscritto al Registro Unico degli Intermediari, definito dall'art. 109, comma 2, del CAP
<b>agenzia in economia e gerenza</b>	uffici delle compagnie assicurative che promuovono contratti assicurativi, dislocati sul territorio, che si servono di personale dipendente delle imprese assicuratrici. A dirigere l'agenzia in economia è chiamato l'“agente in economia”, non iscritto al RUI, sezione agenti, ma avente la qualifica di institore (art. 2202 c.c.), legato all'impresa assicurativa da un rapporto di lavoro subordinato con funzioni direttive
<b>aliquota di partecipazione agli utili</b>	quota del rendimento, realizzato dall'impresa sulla gestione degli attivi sottostanti i contratti vita, attribuito all'assicurato
<b>aliquota di retrocessione</b>	percentuale del rendimento realizzato da una gestione separata, in cui sono investiti i premi, che l'impresa riconosce annualmente al contraente
<b>alta direzione</b>	L'amministratore delegato, il direttore generale, nonché l'alta dirigenza che svolge compiti di sovrintendenza gestionale
<b>antidurata</b>	tempo decorso dalla stipula del contratto o dall'accadimento del sinistro
<b>archivio integrato antifrode (AIA)</b>	base dati istituita presso l'IVASS dall'art. 21 del DL n. 179 del 18 ottobre 2012, convertito con modificazioni in L. n. 221 del 17 dicembre 2012 per il contrasto alle frodi assicurative in materia di r.c. auto. AIA prevede la connessione alle seguenti banche dati: <ul style="list-style-type: none"><li>- banca dati sinistri, anagrafe testimoni e anagrafe danneggiati dell'IVASS</li><li>- archivio nazionale veicoli della Motorizzazione civile</li><li>- archivio nazionale abilitati alla guida della Motorizzazione civile</li><li>- banca dati dei contrassegni assicurativi della Motorizzazione civile</li><li>- Pubblico Registro Automobilistico (PRA) dell'ACI</li><li>- archivio dei periti assicurativi della Consap</li><li>- archivio SITA dell'ANIA</li><li>- archivio UCI sugli incidenti in Italia con veicoli esteri</li></ul> Le informazioni di interesse per l'attività antifrode raccolte dagli archivi connessi vengono integrate e utilizzate per il calcolo di indicatori antifrode disponibili per le Forze dell'Ordine, l'Autorità Giudiziaria e le compagnie assicurative
<b>assicurazione complementare</b>	estensione di garanzia finalizzata a potenziare la portata della polizza base

<b>assicurazione contro i danni</b>	le assicurazioni di cui all'art. 2, comma 3, del CAP in cui la compagnia, dietro pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno a esso prodotto da un sinistro
<b>assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (r.c. auto)</b>	l'assicurazione obbligatoria di ogni responsabilità civile risultante dall'uso di autoveicoli terrestri (compresa la responsabilità del vettore). I relativi rischi sono classificati nel ramo 10 di cui all'art. 2, comma 3, del CAP
<b>assicurazione sulla vita</b>	le assicurazioni e le operazioni indicate all'art. 2, comma 1, del CAP
<b>assicurazioni contro le malattie gravi (<i>dread disease</i>) o <i>critical illness</i></b>	assicurazioni che riconoscono all'assicurato un capitale al verificarsi di una malattia grave prevista in polizza (ad esempio, infarto, cancro, cecità, ictus, talvolta insufficienza renale). La copertura è di norma fornita in abbinamento a una assicurazione sulla vita che prevede la garanzia in caso di morte ed è erogata in forma anticipativa o aggiuntiva rispetto alla prestazione per decesso
<b>attestato di rischio</b>	documento dematerializzato che, nell'ambito delle assicurazioni r.c. auto, contiene la storia dei sinistri (pagati dalla compagnia di assicurazione) causati dal veicolo assicurato negli ultimi dieci anni indipendentemente dal suo conducente, l'indicazione della classe di merito interna di ciascuna impresa e la classe di merito di conversione universale (CU), sia di provenienza che di assegnazione
<b>attività assicurativa</b>	l'assunzione e la gestione dei rischi effettuata da un'impresa di assicurazione
<b>attività in regime di libertà di prestazione di servizi o rischio assunto in regime di libertà di prestazione di servizi</b>	l'attività che un'impresa esercita da uno stabilimento situato nel territorio di uno Stato membro assumendo obbligazioni con contraenti aventi il domicilio, ovvero, se persone giuridiche, la sede in un altro Stato membro o il rischio che un'impresa assume da uno stabilimento situato nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui è ubicato il rischio
<b>attività in regime di stabilimento o rischio assunto in regime di stabilimento</b>	l'attività che un'impresa esercita da uno stabilimento situato nel territorio di uno Stato membro assumendo obbligazioni con contraenti aventi il domicilio, ovvero, se persone giuridiche, la sede nello stesso Stato o il rischio che un'impresa assume da uno stabilimento situato nel territorio dello Stato membro in cui è ubicato il rischio
<b>attività riassicurativa</b>	l'assunzione e la gestione dei rischi ceduti da un'impresa di assicurazione o retrocessi da un'impresa di riassicurazione, anche di uno Stato terzo
<b>autorità di vigilanza</b>	l'autorità nazionale incaricata della vigilanza sulle imprese e sugli intermediari e gli altri operatori del settore assicurativo
<b>autorità di vigilanza sul gruppo</b>	l'autorità di vigilanza di gruppo determinata ai sensi dell'art. 207- <i>sexies</i> del CAP
<b>banca dati sinistri (BDS)</b>	banca dati istituita ai sensi dell'art. 135 del CAP per la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti nelle assicurazioni obbligatorie per i veicoli a motore immatricolati; è disciplinata dal Regolamento IVASS n. 23 del 1° giugno 2016, raccoglie i dati dei sinistri relativi a veicoli a motore immatricolati in Italia, con i dati dei testimoni e dei danneggiati, per agevolare la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti
<b>bancassicurazione, <i>bancassurance</i></b>	gli accordi partecipativi o distributivi tra banche e assicurazioni per la creazione e vendita di prodotti assicurativi
<b>basi demografiche</b>	ogni statistica sulla mortalità/longevità degli assicurati utilizzata per il calcolo del premio e per il calcolo delle riserve tecniche

<b>basi finanziarie</b>	il tasso tecnico di interesse utilizzato per il calcolo del premio e ogni altra ipotesi finanziaria utilizzata per il calcolo del premio o per il calcolo delle riserve tecniche
<b>basi tecniche</b>	tutti gli elementi statistici, demografici, finanziari nonché ogni altra ipotesi utilizzata per il calcolo del premio o per il calcolo delle riserve tecniche
<b>basi tecniche (altre)</b>	ogni altra base dati, diversa dalle basi demografiche e finanziarie, utilizzata per il calcolo del premio o per il calcolo delle riserve tecniche
<b><i>best estimate liabilities</i> (BEL)</b>	<p>corrisponde alla media dei flussi di cassa futuri in entrata (derivanti dai premi) e in uscita (dovuti agli oneri per sinistri) ponderata con la probabilità, tenendo conto del valore temporale del denaro (valore attuale atteso dei flussi di cassa futuri) sulla base della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio.</p> <p>Per i rami danni si distinguono le <i>best estimate</i> sui sinistri (<i>BE-claims</i>), riferite ai sinistri già verificati da pagare, a prescindere dal fatto che siano stati denunciati o meno (denunciati e IBNR), comprensivi di tutti i pagamenti attesi per sinistri e per le relative spese di gestione, e le <i>best estimate</i> sui premi (<i>BE-premiums</i>), pari al valore attuale di tutti i flussi attesi (per pagamento di futuri sinistri, spese e futuri premi) derivanti dai contratti in essere</p>
<b><i>big data</i></b>	si fa riferimento alle informazioni con caratteristiche di grande volume, velocità e varietà, molto superiori ai dati tradizionalmente disponibili agli operatori di mercato. Altre caratteristiche dei <i>big data</i> sono la veridicità e la variabilità; cfr. The Geneva Association, <i>Big Data and Insurance: Implications for Innovation, Competition and Privacy</i> (2018) ed EIOPA, <i>Big Data Analytics in Motor and Health Insurance: a Thematic Review</i> (2019)
<b>bonus malus</b>	forma tariffaria dei contratti r.c. auto che prevede ad ogni scadenza annuale la variazione in aumento o in diminuzione del premio applicato all'atto della stipulazione o del rinnovo, in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un certo periodo di tempo (periodo di osservazione)
<b><i>Brexit</i></b>	dalla crisi delle parole <i>Britain</i> ed <i>exit</i> , ovvero il processo di uscita del Regno Unito dall'Unione Europea, sulla base dell'art. 50 del Trattato di Lisbona (2007/C 306/01)
<b>CARD</b>	la Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto e per la regolazione dei rimborsi e delle compensazioni conseguenti ai risarcimenti operati ai sensi degli artt. 141, 149 e 150 del CAP e del DPR n. 254 del 18 luglio 2006
<b>CARD-CID</b>	la parte seconda della CARD per l'indennizzo diretto dei danni relativi ai conducenti, ai veicoli e alle cose trasportate di proprietà dei conducenti o dei proprietari dei veicoli
<b>CARD-CTT</b>	la parte terza della CARD per l'esercizio del diritto di rivalsa per i danni relativi ai terzi trasportati e alle cose di proprietà dei terzi trasportati
<b>carezza (periodo di)</b>	il periodo iniziale, che decorre dalla data di validità del contratto, durante il quale l'eventuale sinistro non è in garanzia (detto anche termine di aspettativa)
<b>caricamento</b>	la quota delle spese di gestione (acquisizione, incasso e spese amministrative) e ogni altro onere considerato dall'impresa nel processo di costruzione della tariffa nonché il margine industriale compensativo dell'alea di impresa

<b>caricamento globale sul premio contabilizzato (anche margine tecnico atteso al lordo delle spese)</b>	differenza nell'r.c. auto tra l'ammontare dei premi lordi contabilizzati e quello dei sinistri pagati e riservati dell'esercizio. La differenza, comprende globalmente, il caricamento spese (acquisizione e gestione) e il margine tecnico/utile. La presenza, nel costo sinistri, delle componenti <i>stimate</i> della riserva analitica e statistica dei sinistri IBNR, fa sì che il margine tecnico/utile sia solamente un valore <i>atteso</i> alla fine dell'esercizio per la generazione di competenza. Per conoscere il vero costo sinistri finale è infatti necessario attendere che venga smontata nel tempo la riserva sinistri (analitica e per sinistri IBNR). Il margine tecnico/utile è inoltre al netto dei proventi finanziari imputati al conto tecnico nonché degli oneri fiscali e parafiscali
<b>carta verde</b>	certificato internazionale di assicurazione emesso da un ufficio nazionale secondo la raccomandazione n. 5 adottata il 25 gennaio 1949 dal sottocomitato dei trasporti stradali del comitato dei trasporti interni della Commissione economica per l'Europa dell'Organizzazione delle Nazioni Unite
<b>cash pool</b>	l'accentramento, virtuale o effettivo, delle risorse finanziarie (flussi in entrata e in uscita) di un gruppo presso un'unica società
<b>classe di merito di Conversione Universale</b>	la classe di merito assegnata obbligatoriamente al contratto di r.c. auto in base a regole univoche previste dal Regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015
<b>classe di merito (interna)</b>	la posizione assegnata dalle compagnie a ciascun assicurato in base alla condotta di guida tenuta negli anni, nell'ambito del sistema bonus malus delle coperture r.c. auto obbligatorie
<b>codice della strada</b>	D.lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 e successive modificazioni
<b>codice in materia di protezione dei dati personali</b>	D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 integrato con le modifiche introdotte dal D.lgs. n. 101 del 10 agosto 2018, che dispone l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 679 del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati
<b>coefficiente di variazione (cv)</b>	rapporto fra deviazione standard e media; è un indice sintetico del grado di dispersione, ad esempio, della spesa pro capite delle singole province rispetto al valore medio nazionale, ed è pari a 0 nel caso di una perfetta equità della distribuzione mentre cresce al crescere della concentrazione
<b>collegio delle autorità di vigilanza (College of Supervisors)</b>	una struttura permanente ma flessibile per la cooperazione, il coordinamento e l'agevolazione del processo decisionale nell'ambito della vigilanza del gruppo
<b>combined ratio</b>	somma di <i>expense ratio</i> e <i>loss ratio</i>
<b>concentrazione dei rischi</b>	esposizione al rischio su specifici attivi o su specifici rischi coperti dalle compagnie che comportano perdite potenziali sufficientemente ampie da mettere a repentaglio la solvibilità o la posizione finanziaria dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione
<b>consulenti finanziari</b>	abbreviazione di "Consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede"; la denominazione di questi intermediari, prima definiti "Promotori finanziari", è stata formalmente modificata in base alla L. n. 208 del 28 dicembre 2015 (c.d. Legge di stabilità per il 2016)

<b>contenzioso assicurativo</b>	cause a seguito di un sinistro nell'ambito dell'assicurazione (la rilevazione IVASS considera i rami 10 - r.c. auto e, dal 2016, 12 - r.c. natanti). Per la contabilizzazione a fini assicurativi, il sinistro si considera in contenzioso dalla data di iscrizione a ruolo; a un unico sinistro possono far riferimento più cause iscritte a ruolo, che si sostanziano in cause civili o procedimenti penali; nel caso di un sinistro con più cause iscritte a ruolo, è conteggiato per numero un solo sinistro e per importo il totale degli importi pagati o riservati relativi alle sole parti in causa. La causa è attribuita all'area territoriale in cui è stato registrato il relativo premio lordo
<b>contenzioso assicurativo – acconti sulle cause civili di I grado</b>	pagamenti parziali afferenti al contenzioso corrisposti nell'anno corrente e in quelli precedenti
<b>contenzioso assicurativo – importo dei sinistri in causa a riserva</b>	accantonamento effettuato dalle imprese in previsione dei pagamenti futuri a seguito di sinistri avvenuti, comprensivo degli indennizzi ancora da pagare, delle spese legali e di giudizio (spese di lite)
<b>contenzioso assicurativo – importo dei sinistri in causa a riserva da pagare</b>	importo dei sinistri in causa a riserva, per contenziosi già definiti (le cause sono chiuse), relativi a indennizzo e a spese di lite
<b>contenzioso assicurativo – tipologia delle cause</b>	<p>civili e penali, presso Giudici di pace, Tribunali, Corti d'Appello e Cassazione. Si distinguono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- cause pendenti: contenzioso assicurativo iscritto a ruolo presso i Giudici di pace, i Tribunali, le Corti d'Appello e la Cassazione e non ancora definito alla data considerata</li> <li>- cause gestite: cause pendenti all'inizio dell'anno e cause promosse nell'anno</li> <li>- cause chiuse con sentenza favorevole all'impresa: cause vinte completamente o parzialmente dall'impresa, per l'accoglimento di richieste che riguardano sia il quantum che la responsabilità nel sinistro</li> <li>- cause a riserva: cause pendenti a fine anno, per cui è accantonata una riserva; non sono comprese le cause definite con transazione o soccombenza della compagnia ancora da pagare, oggetto di separata rilevazione</li> </ul>
<b>contenzioso assicurativo – indicatori</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- sinistri in causa gestiti: somma del numero dei sinistri in causa pagati nell'anno e quelli riservati alla fine dell'anno</li> <li>- sinistri in causa pagati: comprendono gli importi effettivamente sostenuti dall'impresa per sinistri in causa chiusi nell'esercizio (pagati totali) e per i sinistri ancora aperti alla fine dell'esercizio (pagati parziali), comprensivi delle spese di lite; i pagamenti dei sinistri per i quali la causa si è instaurata nel corso dell'esercizio sono inclusi solo se il pagamento è avvenuto successivamente all'instaurarsi della causa stessa</li> <li>- variazione delle cause pendenti: incremento/decremento delle cause pendenti all'inizio e alla fine dell'esercizio</li> <li>- variazione delle cause promosse nell'anno: incremento/decremento delle cause promosse rispetto all'anno precedente</li> <li>- frequenza delle cause pendenti sui sinistri a riserva: rapporto tra il numero dei procedimenti derivanti da contenzioso ed il numero dei sinistri a riserva complessiva alla fine dell'esercizio</li> <li>- peso delle cause pendenti sui sinistri a riserva: rapporto tra l'importo totale a riserva delle cause pendenti rispetto a quello dei sinistri a riserva complessiva alla fine dell'esercizio</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- costo medio riservato delle cause pendenti alla fine dell'esercizio: rapporto tra l'importo a riserva per tipologia di causa e il relativo numero di cause pendenti; è una stima dell'esborso futuro medio previsto dalla compagnia</li> <li>- frequenza delle cause definite su quelle gestite: rapporto tra il numero delle cause definite e le cause gestite</li> <li>- frequenza dei sinistri in contenzioso sui sinistri denunciati: rapporto tra il numero dei sinistri in causa e quello dei sinistri denunciati nell'esercizio</li> <li>- velocità di eliminazione dei sinistri in causa: rapporto tra i sinistri in causa pagati nell'anno e quelli in causa con seguito (pagati nell'anno più riservati a fine anno)</li> <li>- velocità di eliminazione delle cause: rapporto tra le cause pagate e quelle con seguito (pagate più riservate)</li> <li>- costo medio dei sinistri pagati alla fine dell'esercizio: rapporto tra l'importo e il numero dei sinistri pagati nell'esercizio</li> <li>- costo medio dei sinistri a riserva alla fine dell'esercizio: rapporto tra l'importo e il numero dei sinistri a riserva complessiva alla fine dell'esercizio, che esprime una stima dell'esborso futuro medio previsto dalla compagnia per sinistro</li> </ul>
<b>conto tecnico</b>	differenza tra le voci in entrata (premi e redditi dagli investimenti) e quelle in uscita (oneri per sinistri, spese di gestione e variazione delle riserve tecniche) ai sensi dell'art. 44 del D.lgs. n. 173 del 26 maggio 1997 e dal Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008
<b>contrassegno assicurativo</b>	sino al 18 ottobre 2015, tagliando cartaceo, riportante la denominazione della compagnia, il numero di targa o di telaio del veicolo e la data di scadenza del periodo per il quale era stato pagato il premio; oggi è dematerializzato in quanto un controllo più efficace della copertura assicurativa viene effettuato per via telematica mediante verifica della presenza della targa del veicolo nella banca dati istituita presso la Motorizzazione Civile
<b>contratti <i>index-linked</i></b>	i contratti di cui all'art. 41, comma 2, del CAP le cui prestazioni sono direttamente collegate a indici o ad altri valori di riferimento
<b>contratti <i>unit-linked</i></b>	i contratti di cui all'art. 41, comma 1, del CAP le cui prestazioni sono direttamente collegate a quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o al valore di attivi contenuti in un fondo interno
<b>contratto a prestazioni rivalutabili</b>	il contratto di assicurazione sulla durata della vita umana o il contratto di capitalizzazione le cui prestazioni si incrementano in base al rendimento conseguito da una gestione separata
<b>contratto con partecipazione agli utili</b>	il contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione caratterizzato da meccanismi di accrescimento delle prestazioni, quali ad esempio la partecipazione al rendimento di una gestione separata o agli utili di un conto di gestione
<b>contratto di assicurazione</b>	contratto mediante il quale la compagnia di assicurazione, dietro il pagamento di un premio, si impegna a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno a esso prodotto da un sinistro (nelle assicurazioni contro i danni) o a pagare un capitale o una rendita all'assicurato o al beneficiario designato al verificarsi di un evento inerente alla vita umana (nelle assicurazioni vita)
<b>contratto di capitalizzazione</b>	il contratto con il quale l'impresa si impegna, senza convenzione relativa alla durata della vita umana, a pagare somme determinate al decorso di un termine prestabilito, non inferiore a cinque anni, in corrispettivo di premi unici o periodici

<b>contratto di puro rischio</b>	il contratto di assicurazione in cui le prestazioni sono legate esclusivamente al verificarsi di eventi quali il decesso, l'invalidità, l'incapacità dell'assicurato
<b>controllo delle imprese di assicurazione</b>	<p>si fa riferimento alle seguenti definizioni di controllo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>proprietà estera – controllo di soggetti esteri UE o extra UE del settore assicurativo</i>: comprende le imprese di assicurazione nazionali controllate da imprese di assicurazione estere</li> <li>- <i>proprietà estera – rappresentanze extra UE</i>: comprende le rappresentanze di imprese di assicurazione estere con sede principale fuori dell'UE</li> <li>- <i>proprietà estera – controllo di soggetti esteri UE o extra UE del settore finanziario</i>: comprende le imprese di assicurazione nazionali controllate da istituzioni finanziarie (banche, società finanziarie, etc.) estere</li> <li>- <i>proprietà italiana – controllo dello stato o di altri enti pubblici</i>: comprende le imprese di assicurazione nazionali controllate direttamente o indirettamente da istituzioni pubbliche</li> <li>- <i>proprietà italiana – controllo del settore assicurativo</i>: comprende le imprese di assicurazione nazionali controllate da un'altra impresa assicurativa nazionale; sono incluse anche le imprese assicurative al vertice delle catene di controllo, per le quali non esiste un unico soggetto controllante, e quelle aventi come soggetto controllante una persona fisica</li> <li>- <i>proprietà italiana – controllo del settore finanziario</i>: comprende le imprese di assicurazione nazionali controllate da istituzioni finanziarie (banche, società finanziarie, etc.) nazionali</li> <li>- <i>proprietà italiana – controllo di altri soggetti privati</i>: comprende le imprese di assicurazione nazionali controllate da società nazionali operanti nel settore industriale o in quello dei servizi privati non finanziari</li> </ul>
<b>controparte centrale autorizzata</b>	una controparte centrale che ha ottenuto un'autorizzazione conformemente all'art. 14 del Regolamento (UE) 648/2012 o che è stata riconosciuta in base all'art. 25 dello stesso Regolamento
<b>corpi veicoli terrestri</b>	l'assicurazione di ogni danno subito da veicoli terrestri automotori e veicoli terrestri non automotori, esclusi quelli ferroviari. I relativi rischi, non inclusi nella r.c. auto obbligatoria, sono classificati nel ramo 3 di cui all'art. 2, comma 3, del CAP; polizza che include garanzie accessorie alla r.c. auto, ad esempio, incendio, furto, cristalli e altri danni al veicolo derivanti da calamità naturali, kasko a copertura di qualsiasi danno al veicolo, anche per sinistri di cui sia responsabile l'assicurato
<b>corrette tecniche attuariali</b>	metodi attuariali normalmente applicati dalla professione attuariale, secondo le migliori pratiche e principi riconosciuti in ambito internazionale e nazionale, nonché nel rispetto dei principi di cui ai regolamenti emanati dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni
<b>costo dei sinistri</b>	somme pagate e riservate per i sinistri, comprensive delle relative spese di liquidazione
<b>costo medio dei sinistri</b>	rapporto tra il costo totale dei sinistri e il loro numero; nel caso dei sinistri pagati il costo medio esprime un importo già effettivamente sostenuto dall'impresa, mentre il costo medio dei sinistri a riserva alla fine dell'esercizio (riservato medio) esprime una stima dell'esborso futuro medio; il costo medio complessivo dei sinistri gestiti (pagati e riservati) costituisce una stima del costo medio industriale dei sinistri
<b>credito di assicurazione</b>	ogni importo dovuto da un'impresa di assicurazione ad assicurati, contraenti, beneficiari o altre parti lese aventi diritto ad agire direttamente contro l'impresa di assicurazione e derivante da un contratto di assicurazione o da operazioni di cui all'art. 2, commi 1 e 3 del CAP, nell'ambito di attività di

	assicurazione diretta, compresi gli importi detenuti in riserva per la copertura a favore dei medesimi aventi diritto allorquando alcuni elementi del debito non sono ancora conosciuti. Sono parimenti considerati crediti di assicurazione i premi detenuti da un'impresa di assicurazione, prima dell'avvio delle procedure di liquidazione dell'impresa stessa, in seguito alla mancata stipulazione o alla risoluzione dei medesimi contratti e operazioni, in virtù della legge applicabile a tali contratti e operazioni
<b>cyber</b>	dal sostantivo inglese <i>cybernetics</i> (cibernetica), è riferito a elementi in cui assume una parte rilevante l'interazione informatica e l'attività su <i>web</i> ; ad esempio, <i>cyber-security</i> con riferimento alla sicurezza informatica e prevenzione dalle minacce provenienti via <i>web</i> oppure <i>cyber-insurance</i> con riferimento a polizze che coprono i rischi informatici
<b>data quality BDS</b>	strumento di analisi statistica delle comunicazioni periodiche trasmesse dalle imprese alla Banca Dati Sinistri, all'Anagrafe Testimoni e all'Anagrafe Danneggiati, ai sensi dell'art. 135 del CAP. Con cadenza mensile a ciascuna impresa è rilasciato un report con l'analisi dei flussi trasmessi nel mese precedente, al fine di agevolare l'attività di verifica della qualità delle informazioni sui sinistri trasmessi e contribuire a migliorare l'efficacia dell'attività di <i>detection</i> posta in essere dalle imprese
<b>decorrenza copertura</b>	la data a partire dalla quale la polizza inizia ad avere validità
<b>differenziazione territoriale (dispersione) dei premi</b>	variabilità tra diverse aree geografiche dei livelli di premio assicurativo applicati a rischi omogenei, determinata da fattori quali frequenza e costo dei sinistri, rischio frode, caratteristiche socio-economiche e intensità competitiva
<b>distribuzione di probabilità</b>	funzione matematica che assegna a un elenco esaustivo di eventi futuri mutualmente esclusivi una probabilità di realizzazione
<b>ECAI o agenzia esterna di valutazione del merito di credito</b>	un'agenzia di rating creditizio registrata o certificata in conformità del Regolamento (CE) 1060/2009 del Parlamento europeo o del Consiglio o una banca centrale che emette rating creditizi esenti dall'applicazione di tale regolamento
<b>effetti di diversificazione</b>	la riduzione dell'esposizione al rischio dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione o del gruppo dovuta alla diversificazione della loro attività, derivante dal fatto che il risultato sfavorevole di un rischio può essere compensato dal risultato più favorevole di un altro, quando tali rischi non siano pienamente correlati
<b>esclusioni (di garanzia)</b>	situazioni, specificamente richiamate nel contratto, che l'Impresa dichiara non essere comprese nelle garanzie assicurative
<b>ESFS o SEVIF</b>	il Sistema europeo di vigilanza finanziaria ( <i>European System of Financial Supervision</i> ) composto dalle seguenti parti: <ul style="list-style-type: none"> <li>- EIOPA: Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, istituita con Regolamento (UE) 1094/2010</li> <li>- EBA: Autorità bancaria europea, istituita con Regolamento (UE) 1093/2010</li> <li>- ESMA: Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, istituita con Regolamento (UE) 1095/2010</li> <li>- Comitato congiunto: il Comitato congiunto delle Autorità europee di vigilanza, previsto dall'art. 54 del Regolamento (UE) 1093/2010, del Regolamento (UE) 1094/2010, del Regolamento (UE) 1095/2010</li> <li>- CERS: Comitato europeo per il rischio sistemico, istituito con Regolamento (UE) 1092/2010 (in inglese: ESRB - <i>European Systemic Risk Board</i>)</li> </ul>

	- Autorità di vigilanza degli Stati membri: le autorità competenti o di vigilanza degli Stati membri specificate negli atti dell'Unione di cui all'art. 1, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 1093/2010, del Regolamento (UE) 1094/2010 e del Regolamento (UE) 1095/2010
<b>esternalizzazione</b>	l'accordo concluso tra un'impresa di assicurazione o di riassicurazione e un fornitore di servizi, anche se non autorizzato all'esercizio dell'attività assicurativa o riassicurativa, in base al quale il fornitore di servizi esegue una procedura, un servizio o un'attività, direttamente o tramite sub esternalizzazione
<b>Evoluzione Banca Dati Sinistri (EBDS)</b>	banca dati che sostituisce da settembre 2022 la precedente Banca dati sinistri (BDS) con innovazioni informative, tecnologiche e organizzative
<b><i>expected profits included in future premiums</i> (EPIFP)</b>	utili attesi derivanti dai premi futuri sui contratti esistenti; tale importo deriva dai calcoli delle BE delle riserve tecniche ed è incluso nella riserva di riconciliazione
<b><i>expense ratio</i></b>	rapporto tra spese di gestione (acquisizione, incasso e spese amministrative) e premi di competenza
<b>fabbisogno tariffario</b>	la stima del costo complessivo dei rischi che si ritiene di assumere nel periodo di validità della tariffa
<b>fiduciari</b>	periti, medici, legali che concorrono all'accertamento dei danni e alla stima dei costi del risarcimento
<b><i>fintech / insurtech</i></b>	applicazione di tecnologie innovative al mondo della finanza e assicurazione
<b>fondi pensione</b>	le forme pensionistiche complementari istituite ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere da a) a h) e dell'art. 9 del D.lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005, nonché le forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore della L. n. 421 del 23 ottobre 1992
<b>fondi pensione aperti</b>	i fondi istituiti da imprese di assicurazione disciplinati ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005, destinati alla gestione di forme pensionistiche complementari, aperti all'adesione su base individuale e collettiva
<b>fondi propri ammissibili a copertura del requisito patrimoniale</b>	includono principalmente il capitale sociale ordinario, le riserve patrimoniali e, con precisi limiti, le azioni privilegiate e le passività subordinate. I fondi propri sono classificati in tre livelli ( <i>tier 1</i> illimitati e limitati, <i>tier 2</i> e <i>tier 3</i> ) sulla base della misura in cui possono essere utilizzati per assorbire le perdite dell'impresa, tenendo conto del loro grado di subordinazione e della loro durata. I fondi di <i>tier 1</i> illimitati includono principalmente il capitale sociale ordinario e le riserve patrimoniali, quelli di <i>tier 1</i> limitati, le azioni privilegiate e le passività subordinate
<b>fondo comune di investimento</b>	l'FOICR costituito in forma di patrimonio autonomo, suddiviso in quote, istituito e gestito da un gestore
<b>fondo di garanzia</b>	un organismo creato da uno Stato membro che ha il compito di rimborsare, entro i limiti dell'obbligo di assicurazione, i danni alle cose o alle persone causati da un veicolo non identificato o per il quale non vi è stato adempimento dell'obbligo di assicurazione
<b>fondo di garanzia delle vittime della caccia</b>	il fondo costituito presso la Consap e previsto dall'art. 303 del CAP
<b>fondo di garanzia delle vittime della strada</b>	il fondo costituito presso la Consap e previsto dall'art. 285 del CAP

<b>fondo interno</b>	il portafoglio di investimenti, gestito separatamente dagli altri attivi detenuti dall'impresa ed espresso in quote
<b>fondo utili</b>	il Fondo utili è il fondo costituito, ai sensi dell'art. 7-bis del Regolamento ISVAP 38/2011, mediante accantonamento delle plusvalenze nette realizzate a seguito della vendita di attività facenti parte di una gestione separata. Esso consente all'impresa di assicurazione, secondo regole e tempistiche stringenti definite dalla normativa, di accantonare nel fondo le plusvalenze nette e di riconoscerne annualmente una quota da attribuire al risultato finanziario ai fini della determinazione del tasso medio annuo di rendimento della gestione separata
<b>forfait debitrice</b>	il forfait e i rimborsi, dovuti dall'impresa ai sensi della CARD in qualità di debitrice a fronte dei sinistri e/o partite di danno gestiti da altre imprese di cui sono responsabili, in tutto o in parte, i propri assicurati
<b>forfait gestionaria</b>	il forfait e i rimborsi, dovuti all'impresa ai sensi della CARD per i sinistri e/o partite di danno trattati in qualità di gestionaria per conto di altre imprese
<b>forme pensionistiche individuali</b>	le forme pensionistiche individuali di cui all'art. 13, comma 1, lettere a) e b), del D.lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005
<b>fornitori critici ICT</b>	fornitori di servizi tecnologici la cui interruzione potrebbe compromettere la continuità operativa dell'impresa
<b>franchigia</b>	clausola contrattuale in base alla quale, a fronte di un premio più contenuto, il contraente si obbliga a farsi carico di una parte del costo del sinistro. Per i sinistri r.c. auto il contraente si impegna a restituire alla compagnia la parte, di quanto da questa liquidato al terzo danneggiato, che è tenuto a pagare a titolo di franchigia.
<b>frequenza dei sinistri (r.c. auto)</b>	rapporto tra il numero dei sinistri gestiti (pagati e riservati) e quello dei veicoli/anno, espresso in percentuale
<b>funzione</b>	in un sistema di governo societario, la capacità interna all'impresa di assicurazione o di riassicurazione di svolgere compiti concreti; un sistema di governo societario comprende la funzione di gestione del rischio, la funzione di verifica della conformità, la revisione interna e la funzione attuariale
<b>garanzia diaria giornaliera</b>	prevede un'indennità giornaliera in caso di ricovero in istituto di cura conseguente a malattia; nel caso in cui le spese mediche siano state totalmente sostenute dal SSN, alcune polizze prevedono la corresponsione di una diaria sostitutiva (somma fissa giornaliera per il periodo di ricovero che si protragga entro un limite massimo di giorni)
<b>garanzia infortunio del conducente</b>	prevede il riconoscimento di un indennizzo del conducente responsabile in incidente stradale, che ne abbia causato la morte, l'invalidità permanente o l'inabilità temporanea
<b>garanzia invalidità permanente totale o parziale da infortunio</b>	prevede il riconoscimento di un indennizzo, determinato sulla base della somma assicurata, in caso di sinistro che abbia causato la perdita definitiva, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale, della capacità dell'assicurato allo svolgimento di qualsiasi attività
<b>garanzia invalidità permanente totale o parziale da malattia</b>	copre la perdita o la diminuzione definitiva e irrimediabile della capacità lavorativa derivante da invalidità permanente, se conseguente a malattia - e non a infortunio - manifestatasi successivamente alla data di effetto del contratto, ma entro la data di scadenza dello stesso
<b>garanzia, infortunio o malattia, rimborso spese mediche</b>	prevede il rimborso delle spese sostenute dall'assicurato pre e post ricovero in istituto di cura, nonché il rimborso per intervento chirurgico
<b>gestione danni</b>	l'attività assicurativa nei rami danni di cui all'art. 2, comma 3, del CAP

<b>gestione separata</b>	il portafoglio degli investimenti, gestito separatamente dagli attivi dell'impresa, in funzione del cui rendimento si rivalutano le prestazioni dei contratti rivalutabili
<b>gestione vita</b>	l'attività assicurativa nei rami vita di cui all'art. 2, comma 1, del CAP
<b>giacenza media</b>	media dei saldi contabili delle attività investite nella gestione separata nel periodo di osservazione espresso in giorni effettivi
<b>grandi rischi</b>	i rischi indicati dall'art. 1, comma 1, lettera r), del CAP
<b>gruppi assicurativi attivi a livello internazionale</b>	i gruppi che hanno una controllata impresa di assicurazione o riassicurazione all'estero (gruppi <i>cross-border</i> )
<b>gruppi rilevanti ai fini di stabilità finanziaria</b>	i gruppi le cui attività di bilancio, calcolate secondo i criteri <i>Solvency II</i> , superano la soglia dimensionale di 12 miliardi di euro; si tratta delle entità individuate nel Regolamento IVASS n. 21 del 10 maggio 2016
<b>gruppo assicurativo</b>	un gruppo composto da una società partecipante o controllante, dalle sue società controllate o da altre entità in cui la società partecipante o controllante o le sue società controllate detengono una partecipazione, nonché da società legate da direzione unitaria ai sensi dell'art. 96 del CAP; ovvero basato sull'instaurazione, contrattuale o di altro tipo, di rapporti finanziari solidi e sostenibili tra tali imprese che può includere anche mutue assicuratrici o altre società di tipo mutualistico, a condizione che: <ul style="list-style-type: none"> <li>– una delle imprese eserciti effettivamente, tramite un coordinamento centralizzato, un'influenza dominante sulle decisioni, incluse le decisioni finanziarie, di tutte le imprese che fanno parte del gruppo e</li> <li>– la costituzione e lo scioglimento di tali relazioni ai fini del titolo XV siano soggetti all'approvazione preventiva dell'autorità di vigilanza del gruppo; laddove l'impresa che esegue il coordinamento centralizzato è considerata l'impresa controllante o partecipante e le altre imprese sono considerate le imprese controllate o partecipate</li> </ul>
<b>importi a prezzi costanti</b>	valori monetari espressi al valore della moneta dell'anno più recente disponibile. Sono ottenuti moltiplicando il valore originario per un coefficiente (deflatore) che rappresenta la variazione dei prezzi avvenuta tra l'anno a cui si riferisce il valore e quello più recente. Il deflatore è ricavato usando l'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai e di impiegati (FOI) al netto dei tabacchi
<b>impresa <i>captive</i></b>	impresa di assicurazione controllata da un'impresa finanziaria, diversa da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, o non finanziaria, il cui scopo è di fornire copertura assicurativa esclusivamente per i rischi dell'impresa o delle imprese che la controllano o di una o più imprese del gruppo di cui fa parte (art. 1, lett. u-bis, del CAP)
<b>impresa debitrice</b>	l'impresa per la quale i danni provocati, in tutto o in parte, dai propri assicurati sono risarciti da altre imprese per suo conto
<b>impresa designate</b>	impresa designata dall'IVASS ai sensi dell'art. 286 del CAP
<b>impresa di assicurazione</b>	la società autorizzata secondo quanto previsto nelle direttive comunitarie sull'assicurazione diretta
<b>impresa di assicurazione – ripartizione per dimensione</b>	le imprese danni sono classificate in base ai premi lordi: <ul style="list-style-type: none"> <li>- grandissime, con importo dei premi lordi maggiore di 4 miliardi di euro</li> <li>- grandi, con premi lordi compresi tra 1 e 4 miliardi</li> <li>- medio-grandi, con premi lordi compresi tra 100 milioni e 1 miliardo</li> <li>- minori, con premi lordi inferiori a 100 milioni</li> </ul> le imprese vita sono classificate in base al valore delle riserve tecniche: <ul style="list-style-type: none"> <li>- grandissime, con importo delle riserve tecniche maggiore di 25 miliardi</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- grandi, con riserve tecniche comprese tra 10 e 25 miliardi</li> <li>- medio-grandi, con riserve tecniche comprese tra 2 e 10 miliardi</li> <li>- minori, con riserve tecniche inferiori a 2 miliardi</li> </ul>
<b>impresa di assicurazione autorizzata in Italia ovvero impresa di assicurazione italiana</b>	la società avente sede legale in Italia e la sede secondaria in Italia di impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo, autorizzata all'esercizio delle assicurazioni o delle operazioni di cui all'art. 2 del CAP
<b>impresa di assicurazione comunitaria</b>	la società avente sede legale e amministrazione centrale in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia o in uno Stato aderente allo Spazio economico europeo, autorizzata secondo quanto previsto nelle direttive comunitarie sull'assicurazione diretta
<b>impresa di assicurazione extracomunitaria</b>	la società di assicurazione avente sede legale e amministrazione centrale in uno Stato non appartenente all'Unione europea o non aderente allo Spazio economico europeo, autorizzata per l'esercizio delle assicurazioni o delle operazioni di cui all'art. 2 del CAP
<b>impresa di partecipazione assicurativa</b>	una società controllante il cui unico o principale oggetto consiste nell'assunzione di partecipazioni di controllo, nonché nella gestione e valorizzazione di tali partecipazioni, se le imprese controllate sono esclusivamente o principalmente imprese di assicurazione, imprese di riassicurazione, imprese di assicurazione o di riassicurazione extracomunitarie, sempre che almeno una di esse sia un'impresa di assicurazione o un'impresa di riassicurazione avente sede legale nel territorio della Repubblica e che non sia una impresa di partecipazione finanziaria mista ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera bb- <i>bis</i> del CAP
<b>impresa di partecipazione assicurativa mista</b>	una società controllante diversa da un'impresa di assicurazione, da un'impresa di assicurazione extracomunitaria, da un'impresa di riassicurazione, da un'impresa di riassicurazione extracomunitaria, da un'impresa di partecipazione assicurativa o da una impresa di partecipazione finanziaria mista ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera bb- <i>bis</i> , del CAP, sempreché almeno una delle sue imprese controllate sia un'impresa di assicurazione o un'impresa di riassicurazione avente sede legale nel territorio della Repubblica
<b>impresa di partecipazione finanziaria mista</b>	un'impresa di cui all'art. 1, comma 1, lettera v), del D.lgs. n. 142 del 30 maggio 2005
<b>impresa di riassicurazione</b>	la società autorizzata all'esercizio della sola riassicurazione, diversa da una impresa di assicurazione o da una impresa di assicurazione extracomunitaria, la cui attività principale consiste nell'accettare rischi ceduti da una impresa di assicurazione, da una impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo, o da altre imprese di riassicurazione
<b>impresa di riassicurazione extracomunitaria</b>	la società avente sede legale e amministrazione centrale in uno Stato non appartenente all'Unione europea o non aderente allo Spazio economico europeo, autorizzata per l'esercizio dell'attività riassicurativa
<b>impresa finanziaria</b>	un'impresa costituita da uno dei seguenti soggetti: <ul style="list-style-type: none"> <li>- un ente creditizio, un ente finanziario o una società strumentale di cui all'art. 4, n. 18), del Regolamento (UE) 575/2013</li> <li>- un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione o un'impresa di partecipazione assicurativa ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettere t), aa) e cc) del CAP</li> <li>- un'impresa di investimento ai sensi dell'art. 4, n. 2), del Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 575 del 26 giugno 2013</li> </ul>

	- un'impresa di partecipazione finanziaria mista ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera bb- <i>bis</i> ) del CAP
<b>impresa gestoria</b>	l'impresa che effettua un risarcimento per conto dell'impresa assicuratrice del veicolo, in tutto o in parte, civilmente responsabile del sinistro
<b>impresa nazionale</b>	cfr. impresa di assicurazione autorizzata in Italia
<b>imprese vigilate dall'IVASS</b>	imprese nazionali e rappresentanze in Italia di imprese extra SEE, sottoposte alla vigilanza di stabilità dell'IVASS
<b>inabilità temporanea</b>	incapacità totale o parziale di attendere alle proprie occupazioni per un periodo di tempo limitato
<b>indennizzo</b>	somma dovuta dalla compagnia all'assicurato di una polizza danni o al beneficiario di una polizza vita in caso di sinistro
<b>indicatore del rischio frode</b>	fattore individuato dall'impresa volto a indicare una potenziale esposizione al rischio frode
<b>indice di smontamento della riserva sinistri</b>	indicatore calcolato per ogni anno di generazione di sinistri al variare dell'anti-durata ed è dato dal rapporto tra: a) la somma dei pagamenti effettuati a partire dall'anti-durata successiva a quella di valutazione dell'indice fino all'ultimo anno di bilancio disponibile, al quale si aggiunge la riserva stanziata alla fine di dell'ultimo anno di bilancio disponibile e b) la riserva stanziata all'anti-durata di valutazione dell'indice
<b>infortunio</b>	ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che procuri all'assicurato lesioni fisiche obiettivamente constatabili
<b><i>insurtech</i></b>	cfr. <i>fintech</i>
<b>intermediari</b>	le persone fisiche o le società, iscritte nel registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 del CAP, che svolgono a titolo oneroso l'attività di intermediazione assicurativa
<b>invalidità permanente</b>	perdita definitiva e irrimediabile, totale o parziale, della capacità dell'assicurato di svolgere un qualsiasi lavoro proficuo ovvero di svolgere la propria specifica attività lavorativa
<b>investimenti di classe C</b>	investimenti delle imprese assicurative i cui rischi finanziari gravano sulle imprese stesse
<b>investimenti di classe D</b>	investimenti sottostanti i contratti di ramo III e VI per i quali gli assicurati vita e gli iscritti ai fondi pensione ne sopportano il rischio finanziario
<b>IVASS</b>	Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, ai sensi dell'art. 13 del DL n. 95 del 6 luglio 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 135 del 7 agosto 2012
<b>kasko</b>	copertura assicurativa, accessoria alla r.c. auto obbligatoria, con la quale l'impresa si impegna a indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato per la r.c. auto, a seguito di urto contro ostacoli fissi, di ribaltamento, di uscita di strada o collisione con altri veicoli
<b>lavoro diretto e indiretto</b>	cfr. portafoglio del lavoro italiano diretto e indiretto
<b>lavoro italiano</b>	cfr. portafoglio del lavoro italiano diretto e indiretto
<b>legge fallimentare</b>	il Regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942, e successive modificazioni
<b><i>local gaap</i></b>	criteri contabili validi a livello nazionale ( <i>generally accepted accounting practices</i> ), il termine è normalmente utilizzato in contrapposizione con i principi contabili internazionali (IAS/IFRS)
<b>localizzazione</b>	la presenza di attività mobiliari e immobiliari all'interno del territorio di un determinato Stato. I crediti sono considerati come localizzati nello Stato nel quale gli stessi sono esigibili

<b><i>long term care (LTC)</i></b>	assicurazione per il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, che prevede il pagamento di prestazioni temporanee o vitalizie in forma di rendita o di assistenza (domiciliare, in case di cura)
<b><i>loss ratio (dell'esercizio)</i></b>	l'incidenza percentuale, rispetto ai premi di competenza, delle somme pagate e riservate per i sinistri accaduti nell'esercizio comprensive delle relative spese dirette e delle spese di liquidazione
<b><i>loss ratio di bilancio</i></b>	<i>loss ratio</i> dell'esercizio al quale è aggiunta, per i soli sinistri accaduti negli anni precedenti, l'incidenza percentuale rispetto ai premi di competenza dell'esercizio corrente, della sufficienza (componente positiva di reddito) o dell'insufficienza (componente negativa) della riserva sinistri appostata a inizio esercizio rispetto ai pagamenti, comprensivi delle spese dirette e delle spese di liquidazione, avvenuti durante l'esercizio e alla riserva accantonata a fine esercizio in relazione a tali sinistri
<b>malattia</b>	ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio
<b>mandatario per la liquidazione dei sinistri</b>	persona o ente designato, nel territorio della Repubblica, ai sensi dell'art. 153 del CAP, dalle imprese di assicurazione che coprono la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli che stazionano abitualmente e sono assicurati in un altro Stato SEE ai fini della gestione e liquidazione dei sinistri di cui all'art. 151 del CAP
<b>massimale di garanzia</b>	somma massima pattuita che l'impresa è tenuta a pagare in caso di sinistro. Se i danni provocati o subiti sono superiori a tale somma, la differenza resta a carico dell'assicurato. Per la r.c. auto, il CAP ne fissa i limiti al di sotto dei quali le imprese non possono scendere
<b>mercato regolamentato</b>	un mercato finanziario autorizzato o riconosciuto ai sensi della parte III, titolo I, del testo unico dell'intermediazione finanziaria, nonché i mercati di Stati appartenenti all'OCSE che sono istituiti, organizzati e disciplinati da disposizioni adottate o approvate dalle competenti autorità nazionali e che soddisfano requisiti analoghi a quelli dei mercati regolamentati di cui al testo unico dell'intermediazione finanziaria
<b>minusvalenze latenti</b>	perdite non realizzate derivanti dalla differenza negativa tra valore di mercato e valore contabile degli attivi
<b>mis-selling</b>	pratica di vendita non coerente con le esigenze, il profilo o gli obiettivi del cliente
<b>misura del rischio</b>	la funzione matematica che assegna un importo monetario a una data distribuzione di probabilità prevista e cresce monotonamente con il livello di esposizione al rischio sottostante a tale distribuzione
<b><i>mystery shopping</i></b>	audit non dichiarato e condotto in modo non riconoscibile, avente la caratteristica di simulare il comportamento e le azioni di un cliente potenziale o reale di un'organizzazione che eroga servizi, compresi eventuali prodotti associati, allo scopo di rilevare la qualità del servizio erogato. Differisce dal <i>mystery surfing</i> in quanto è effettuato fisicamente e non in modalità online
<b><i>mystery surfing</i></b>	tecnica di audit con cui un soggetto simula online, a fini di controllo, di essere interessato alla quotazione o all'acquisto di prodotti assicurativi su Internet, utilizzando nomi di fantasia e account creati ad hoc
<b>natante</b>	qualsiasi unità che è destinata alla navigazione marittima, fluviale o lacustre e che è azionata da propulsione meccanica
<b>numero dei veicoli assicurati</b>	numero dei rischi assicurati in termini di veicoli-anno, in proporzione al periodo di copertura nell'esercizio di riferimento
<b>oneri per sinistri</b>	somme pagate per il lavoro diretto e indiretto a fronte di capitali e rendite maturati, riscatti e sinistri, compresi quelli delle assicurazioni complementari,

	nonché le spese sostenute dall'impresa per la liquidazione delle stesse, al netto delle quote a carico dei riassicuratori (art. 49 del D.lgs. n. 173 del 26 maggio 1997)
<b>operazione infragruppo</b>	un'operazione in cui un'impresa di assicurazione o di riassicurazione si affida, direttamente o indirettamente, a un'altra impresa nell'ambito dello stesso gruppo o a una persona fisica o giuridica strettamente legata alle imprese nell'ambito di tale gruppo per ottemperare a un obbligo, contrattuale o meno, e a fini o meno di pagamento
<b>organismo di indennizzo italiano</b>	l'organismo istituito presso la Consap e previsto dall'art. 296 del CAP
<b>organo amministrativo</b>	il consiglio di amministrazione o, nelle imprese che hanno adottato il sistema di cui all'art. 2409- <i>octies</i> del c.c., il consiglio di gestione, nonché il rappresentante generale per le sedi secondarie in Italia di imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato terzo
<b>organo di controllo</b>	il collegio sindacale o, nelle imprese che hanno adottato il sistema di cui all'art. 2409- <i>octies</i> del c.c., il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione
<b>paesi aderenti all'OCSE</b>	Australia, Austria, Belgio, Canada, Cile, Corea del Sud, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Grecia, Irlanda, Islanda, Israele, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Messico, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Stati Uniti, Svezia, Svizzera, Turchia e Ungheria
<b>parametri di significatività</b>	gli indicatori del rischio frode individuati con il Provvedimento ISVAP n. 2827 del 25 agosto 2010
<b>partecipazione di impresa assicurativa</b>	la detenzione, diretta o tramite un rapporto di controllo, del 20% o più dei diritti di voto o del capitale di una società, anche per il tramite di società controllate, fiduciarie o per interposta persona o comunque di una percentuale che consente l'esercizio di una influenza notevole sulla gestione di tale società
<b>partecipazione qualificata</b>	la detenzione, diretta o indiretta, di almeno il 10% dei diritti di voto o del capitale di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione o comunque la partecipazione che consente l'esercizio di un'influenza notevole sulla gestione di tale impresa
<b>partecipazioni</b>	le azioni, le quote e gli altri strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi o comunque i diritti previsti dall'art. 2351, ultimo comma, del c.c.
<b>perdite pecuniarie di vario genere</b>	<p>il ramo è definito dall'art. 2, comma 3, del CAP che include al n. 16: "rischi relativi all'occupazione; insufficienza di entrate (generale); intemperie; perdite di utili; persistenza di spese generali; spese commerciali imprevedute; perdita di valore venale; perdita di fitti o di redditi; perdite commerciali indirette diverse da quelle menzionate precedentemente; perdite pecuniarie non commerciali; altre perdite pecuniarie".</p> <p>Si tratta di rischi eterogenei, accomunati dal solo fatto di tradursi in una perdita di denaro. Ad esempio, sono classificati nel ramo 16:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nei "rischi relativi all'occupazione", il contratto stipulato dal debitore/assicurato per garantirsi dall'impossibilità di adempiere all'obbligazione di pagamento a favore dell'ente finanziatore a causa della perdita dell'impiego, con conseguente cessazione dell'erogazione dello stipendio;</li> <li>- il contratto avente a oggetto le garanzie post vendita, quando la copertura assicurativa prevede di tenere indenne il venditore di beni di</li> </ul>

	<p>consumo dalle spese che il medesimo deve sostenere per effettuare la riparazione e/o la sostituzione dei beni stessi;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il contratto che prevede la garanzia “annullamento viaggio”, indipendentemente dal motivo che ha indotto l’assicurato a effettuare l’annullamento del viaggio;</li> <li>- il contratto che contempla la copertura del rischio di danni economici subiti dal datore di lavoro o dall’azienda a seguito dell’adozione delle misure di sospensione o di ritiro della patente di guida nei confronti di soggetti operanti presso di essi per i quali la guida di veicoli a motore sia strettamente funzionale all’esercizio dell’attività cui sono adibiti;</li> <li>- il contratto rivolto a persone fisiche e giuridiche relativamente all’attività di organizzazione di manifestazioni all’aperto. In entrambi i casi è presente l’esigenza principale di protezione del patrimonio in caso di annullamento della manifestazione per pioggia, neve e/o grandine.</li> </ul>
<b>piani individuali pensionistici</b>	le forme pensionistiche complementari individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita di cui all’art. 13, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005
<b>pillar I, II e III</b>	requisiti fissati dalla Direttiva <i>Solvency II</i> , classificati come primo pilastro (requisiti di capitale), secondo (sistema dei controlli) e terzo (informazioni ai regolatori e al mercato)
<b>plusvalenze latenti</b>	profitti non realizzati derivanti dalla differenza positiva tra valore di mercato e valore contabile degli attivi
<b>polizza</b>	documento contrattuale che prova e disciplina i rapporti tra compagnia, contraente e assicurato
<b>polizza collettiva</b>	polizza stipulata da un’azienda, da un’associazione, da una cassa di assistenza o altro organismo, in qualità di contraente, in favore dei propri dipendenti, associati, assistiti, clienti. Il rischio da coprire è riferito a tutti coloro i quali fanno parte di un gruppo omogeneo e ben definito. Le imprese di assicurazione indicano al contraente gli obblighi a proprio carico tra cui le modalità di consegna agli assicurati delle condizioni di assicurazione, affinché questi siano completamente consapevoli della natura dell’operazione
<b>polizza individuale</b>	polizza sottoscritta da un singolo individuo con copertura di un rischio riferito a un soggetto o a più soggetti. Il termine “individuale” si riferisce all’unico contraente che può assicurare una molteplicità di soggetti quali, tradizionalmente, i componenti dei nuclei familiari.
<b>portafoglio del lavoro estero</b>	contratti stipulati dalle sedi secondarie di imprese di assicurazioni italiane insediate in Stati terzi
<b>portafoglio del lavoro italiano diretto</b>	tutti i contratti stipulati da imprese di assicurazione italiane, a eccezione di quelli stipulati da loro sedi secondarie in Stati terzi; sono esclusi i contratti di riassicurazione compresi nel portafoglio indiretto (cfr. voce successiva)
<b>portafoglio del lavoro italiano indiretto</b>	i contratti di riassicurazione ovunque stipulati da imprese italiane o da stabilimenti in Italia di imprese aventi la sede legale in altro Stato, se l’impresa cedente è essa stessa impresa italiana o stabilimento in Italia di imprese aventi la sede legale in altro Stato. Si considerano facenti parte del portafoglio estero i contratti, ovunque stipulati, nel caso in cui l’impresa cedente sia un’impresa avente la sede legale in altro Stato
<b>premi del lavoro diretto</b>	premi raccolti presso la clientela diretta (sono quindi esclusi i premi raccolti in riassicurazione) al lordo delle cessioni in riassicurazione e al netto degli oneri fiscali e parafiscali e degli annullamenti per inesigibilità o per sostituzione

<b>premio annuo</b>	premio periodico, che corrisponde al premio unico ripartito, in senso demografico / finanziario su più anni e il cui ammontare è predeterminato dalle condizioni contrattuali
<b>premio basato sul rischio (<i>pricing risk-based</i>)</b>	criterio di determinazione del premio basato sulla probabilità e sull'intensità attesa del rischio specifico assicurato
<b>premio di tariffa</b>	il premio puro maggiorato dei caricamenti
<b>premio effettivo</b>	premio pagato dal contraente al netto degli sconti applicati e al lordo di imposte e contributi
<b>premio lordo</b>	l'importo che il contraente deve versare all'impresa, ottenuto aggiungendo al premio di tariffa le imposte. Nella r.c. auto comprende anche il contributo al Servizio Sanitario Nazionale
<b>premio lordo contabilizzato</b>	importo, al lordo delle cessioni in riassicurazione, indipendentemente dal fatto che tali importi siano stati incassati o che si riferiscano interamente o parzialmente a esercizi successivi (art. 45 del D.lgs. n. 173 del 26 maggio 1997)
<b>premio medio di tariffa</b>	il fabbisogno tariffario diviso il numero dei rischi che si ritiene di assumere nel periodo di validità della tariffa
<b>premio naturale</b>	premio annuo puro che copre gli impegni dell'assicuratore nei confronti del cliente nell'anno cui si riferisce
<b>premio puro</b>	il costo base per la copertura assicurativa che il contraente è tenuto a pagare come corrispettivo a fronte del rischio tecnico assunto dalle imprese; nei rami danni è pari al prodotto tra la frequenza di sinistro e l'ammontare medio del danno e rappresenta una valutazione del rischio assunto dalla compagnia di assicurazioni, su basi statistiche; nei rami vita è determinato sulla base del capitale assicurato e delle probabilità di morte e/o sopravvivenza dell'assicurato.
<b>premio ricorrente</b>	premio periodico, definito come successione di premi unici pagabili o meno, sia nel se che nell'importo, a discrezione del contraente
<b>premio unico</b>	importo che corrisponde al premio assicurativo anticipato versato in un'unica soluzione al momento della stipula del contratto, tipico delle polizze assicurative sulla vita
<b>prescrizione</b>	fenomeno giuridico che determina l'estinzione di un diritto non esercitato dal titolare per un periodo di tempo stabilito dalla legge. Per i diritti derivanti da un contratto di assicurazione danni il termine di prescrizione è di 2 anni; di 10 anni per le garanzie vita
<b>principi contabili internazionali</b>	i principi contabili internazionali e le relative interpretazioni adottati secondo la procedura di cui all'art. 6 del Regolamento (CE) n. 1606 del 19 luglio 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio
<b>prodotti assicurativi</b>	tutti i contratti emessi da imprese di assicurazione nell'esercizio delle attività rientranti nei rami vita o nei rami danni come definiti all'art. 2 del CAP
<b>prodotti assicurativi danni</b>	i contratti emessi da imprese di assicurazione nell'esercizio delle attività rientranti nei rami danni definiti dall'art. 2, comma 3, del CAP
<b>prodotti assicurativi vita</b>	i contratti emessi da imprese di assicurazione nell'esercizio delle attività rientranti nei rami vita definiti dall'art. 2, comma 1, del CAP
<b>prodotti finanziari assicurativi</b>	i prodotti di cui all'art. 1, comma 1, lettera w- <i>bis</i> ) del D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e successive modificazioni e integrazioni (IBIP)
<b>prodotti multi-ramo</b>	prodotti assicurativi che combinano componenti di ramo I (rivalutabili) e di ramo III ( <i>unit-linked</i> )

<b>property (coperture)</b>	contratti assicurativi nei rami “Incendio ed elementi naturali”, “Altri danni ai beni” e “Perdite pecuniarie”
<b>protocollo di Lussemburgo</b>	protocollo di collaborazione tra Autorità di vigilanza SEE in materia di vigilanza sugli intermediari
<b>protocollo generale</b>	protocollo di collaborazione tra Autorità di vigilanza SEE in materia di vigilanza sulle imprese di assicurazione e riassicurazione
<b>provvigioni di acquisizione</b>	compensi spettanti per l’acquisizione e il rinnovo dei contratti di assicurazione (art. 51 del D.lgs. n. 173 del 26 maggio 1997)
<b>provvigioni di incasso</b>	compensi spettanti per l’incasso dei premi di assicurazione
<b>r.c. auto</b>	cfr. assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore
<b>r.c. auto del vettore</b>	garanzia che copre l’assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a terzi, quale civilmente responsabile per legge, nel suo ruolo di vettore stradale a titolo di risarcimento per perdita o avaria delle cose consegnategli per il trasporto stradale
<b>raccolta netta</b>	saldo tra premi e oneri relativi ai sinistri
<b>rami danni</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Infortuni (compresi gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali); prestazioni forfettarie; indennità temporanee; forme miste; persone trasportate</li> <li>2. Malattia: prestazioni forfettarie; indennità temporanee; forme miste</li> <li>3. Corpi di veicoli terrestri (esclusi quelli ferroviari): ogni danno subito da: veicoli terrestri automotori; veicoli terrestri non automotori</li> <li>4. Corpi di veicoli ferroviari: ogni danno subito da veicoli ferroviari</li> <li>5. Corpi di veicoli aerei: ogni danno subito da veicoli aerei</li> <li>6. Corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali: ogni danno subito da: veicoli fluviali; veicoli lacustri; veicoli marittimi</li> <li>7. Merci trasportate (compresi merci, bagagli e ogni altro bene): ogni danno subito dalle merci trasportate o dai bagagli, indipendentemente dalla natura del mezzo di trasporto</li> <li>8. Incendio ed elementi naturali: ogni danno subito dai beni (diversi dai beni compresi nei rami 3, 4, 5, 6 e 7) causato da: incendio; esplosione; tempesta; elementi naturali diversi dalla tempesta; energia nucleare; cedimento del terreno</li> <li>9. Altri danni ai beni: ogni danno subito dai beni (diversi dai beni compresi nei rami 3, 4, 5, 6 e 7) causato dalla grandine o dal gelo, nonché da qualsiasi altro evento, quale il furto, diverso da quelli compresi al n. 8</li> <li>10. Responsabilità civile autoveicoli terrestri: ogni responsabilità risultante dall’uso di autoveicoli terrestri (compresa la responsabilità del vettore)</li> <li>11. Responsabilità civile aeromobili: ogni responsabilità risultante dall’uso di veicoli aerei (compresa la responsabilità del vettore)</li> <li>12. Responsabilità civile veicoli marittimi, lacustri e fluviali: ogni responsabilità risultante dall’uso di veicoli fluviali, lacustri e marittimi (compresa la responsabilità del vettore)</li> <li>13. Responsabilità civile generale: ogni responsabilità diversa da quelle menzionate ai numeri 10, 11 e 12</li> <li>14. Credito: perdite patrimoniali derivanti da insolvenze; credito all’esportazione; vendita a rate; credito ipotecario; credito agricolo</li> <li>15. Cauzione: cauzione diretta; cauzione indiretta</li> <li>16. Perdite pecuniarie di vario genere: rischi relativi all’occupazione; insufficienza di entrate (generale); intemperie; perdite di utili; persistenza di spese generali; spese commerciali impreviste; perdita di valore venale; perdita di fitti o di redditi; perdite commerciali indirette diverse da quelle</li> </ol>

	menzionate precedentemente; perdite pecuniarie non commerciali; altre perdite pecuniarie
	17. Tutela legale: tutela legale
	18. Assistenza: assistenza alle persone in situazione di difficoltà
<b>rami vita</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>I. le assicurazioni sulla durata della vita umana</li> <li>II. le assicurazioni di nuzialità e di natalità</li> <li>III. le assicurazioni, di cui ai rami I e II, le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni ovvero a indici o ad altri valori di riferimento</li> <li>IV. l'assicurazione malattia e l'assicurazione contro il rischio di non autosufficienza che siano garantite mediante contratti di lunga durata, non rescindibili, per il rischio di invalidità grave dovuta a malattia o a infortunio o a longevità</li> <li>V. le operazioni di capitalizzazione</li> <li>VI. le operazioni di gestione di fondi collettivi costituiti per l'erogazione di prestazioni in caso di morte, in caso di vita o in caso di cessazione o riduzione dell'attività lavorativa</li> </ul>
<b>ramo di assicurazione</b>	classificazione, secondo quanto previsto dagli artt. 1 e 3 del CAP, dei rischi o di insiemi omogenei di rischi od operazioni che le imprese possono esercitare al rilascio dell'autorizzazione
<b>rapporto di provvista</b>	riservato stimato in chiusura di bilancio su medio dei sinistri pagati nell'esercizio
<b>rapporto sinistri a premi</b>	cfr. <i>loss ratio</i>
<b>RegTech</b>	abbreviazione di <i>regulatory technology</i> , riferita all'utilizzo di tecnologie innovative a supporto delle attività di <i>compliance</i> alla regolamentazione finanziaria
<b>relazione antifrode</b>	la relazione in tema di attività antifrode di cui all'art. 30 del DL n. 1 del 24 gennaio 2012, convertito con modificazioni in L. n. 27 del 24 marzo 2012
<b>relazione semestrale</b>	la relazione sull'andamento della gestione dell'impresa relativa al primo semestre dell'esercizio
<b>rendita vitalizia</b>	prestazione periodica di denaro che l'impresa è tenuta a corrispondere all'avente diritto per l'intera durata della vita dell'assicurato
<b>requisito minimo di solvibilità – MCR</b>	a livello individuale, misura il patrimonio minimo secondo le regole previste dall'art. 128 della Direttiva <i>Solvency II</i> . Per i gruppi, l'art. 230 della Direttiva prevede che il requisito patrimoniale di solvibilità è come minimo pari alla somma del requisito patrimoniale minimo, di cui all'art. 129, dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante e della quota proporzionale del requisito patrimoniale minimo delle imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipate
<b>requisito patrimoniale di solvibilità – SCR</b>	la Direttiva <i>Solvency II</i> , artt. 103 e seguenti, ripresi negli artt. 45-bis e seguenti del CAP, prevede che l'impresa assicurativa calcoli un Requisito Patrimoniale di Solvibilità ( <i>Solvency Capital Ratio - SCR</i> ) adottando la formula standard EIOPA o implementando un modello interno con copertura parziale o totale dei rischi assunti. I modelli interni sono soggetti a una verifica preventiva della validità e ad autorizzazione da parte dell'Autorità di vigilanza. L'impresa di assicurazione che adotta la formula standard può utilizzare, nel calcolo dei moduli di rischio di sottoscrizione per l'assicurazione vita, danni e per malattia, parametri specifici dell'impresa ( <i>Undertaking Specific Parameters - USP</i> ) in luogo di quelli standard, previa approvazione dell'Autorità di vigilanza. L'ammontare dell'SCR è

	determinato sulla base del valore a rischio dei fondi propri di base, secondo un intervallo di confidenza del 99,5% (probabilità di default dello 0,5% su un orizzonte temporale di un anno)
<b>resilienza operativa digitale</b>	capacità di un'impresa di garantire la continuità dei servizi, anche in presenza di incidenti informatici o malfunzionamenti dei sistemi
<b>responsabilità civile</b>	contratto di assicurazione con il quale la compagnia assicurativa si impegna a coprire/tutelare il patrimonio del soggetto assicurato da richieste di risarcimento danni, in caso di sinistri involontariamente causati a terzi e del quale l'assicurato è responsabile. Il rischio coperto è costituito da due elementi: il verificarsi di un fatto colposo (ad esempio per negligenza o imprudenza) e non accidentale, che, causando danni a terzi, dà origine all'obbligo di risarcimento nonché una richiesta di risarcimento formulata dal danneggiato all'assicurato. Il danno causato con dolo, cioè volontariamente, non può in nessun caso essere assicurato
<b>responsabilità civile – clausola <i>claims made</i></b>	garanzia per un fatto dannoso caratterizzato da negligenza o colpevolezza, anche se avvenuto in un periodo precedente la stipula del contratto, ma delimitato espressamente in polizza. La garanzia copre anche i danni derivanti da fatti verificati in corso di contratto, ma solo se denunciati entro uno specifico termine previsto in polizza, seppure successivo alla sua data di scadenza
<b>responsabilità civile – clausola <i>loss occurrence</i></b>	garanzia efficace solo per i fatti avvenuti durante il periodo di vigenza della polizza, a prescindere dalle date della richiesta di risarcimento del danneggiato e della denuncia del sinistro dell'assicurato
<b>responsabilità civile – polizze obbligatorie</b>	polizze riferibili ad attività professionali, industriali, produttive, sportive, etc.; sono regolate da condizioni di contratto principalmente dettate dalle norme di legge che ne hanno introdotto l'obbligatorietà, relative all'insieme dei rischi da coprire, ai minimi di massimale, alle esclusioni; tra le garanzie obbligatorie si ricordano la r.c. professionale medica, costruttori, intermediari assicurativi e riassicurativi
<b>retrocessione</b>	cessione dei rischi assunti in riassicurazione
<b>riassicurazione (passiva)</b>	cessione dei rischi da impresa di assicurazione o retrocessione dei rischi da impresa di riassicurazione
<b>riassicurazione finite</b>	riassicurazione in base alla quale la potenziale perdita massima esplicita, espressa in termini di rischio economico massimo trasferito, risultante da un significativo trasferimento sia del rischio di sottoscrizione che del rischio di timing, eccede, per un importo limitato ma significativo, il premio per l'intera durata del contratto, unitamente ad almeno una delle seguenti caratteristiche: <ul style="list-style-type: none"> <li>- considerazione esplicita e materiale del valore del denaro in rapporto al tempo</li> <li>- disposizioni contrattuali intese a limitare il risultato economico del contratto tra le parti nel tempo, al fine di raggiungere il trasferimento del rischio previsto</li> </ul>
<b>ricerca di rendimento (<i>search for yield</i>)</b>	comportamento degli investitori volto a incrementare il rendimento atteso mediante l'assunzione di maggiori rischi finanziari
<b>richiesta di indennizzo</b>	comunicazione scritta con la quale l'assicurato (o il beneficiario) richiede all'impresa di assicurazione la liquidazione dell'indennizzo dovuto a seguito del verificarsi dell'evento in garanzia
<b>risarcimento (di un sinistro)</b>	somma corrisposta dalla compagnia al terzo danneggiato in caso di sinistro per le garanzie di responsabilità civile

<b>risarcimento diretto</b>	la procedura per la regolazione dei risarcimenti prevista dagli artt. 141, 149 e 150 del CAP e dal DPR n. 254 del 18 luglio 2006
<b>riscatto del contratto</b>	il diritto del contraente di chiedere il rimborso anticipato sulla base della prestazione assicurativa maturata relativa a un contratto sulla vita ai sensi dell'art. 1925 del c.c.
<b>riscatto del sinistro</b>	il diritto dell'assicurato civilmente responsabile di rimborsare le somme risarcite previsto da formule tariffarie con variazioni del premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri
<b>rischio azionario</b>	la sensitività del valore delle attività, delle passività e degli strumenti finanziari a variazioni del livello o della volatilità dei prezzi di mercato degli strumenti di capitale
<b>rischio catastrofali naturali (cat-nat)</b>	rischio derivante da eventi naturali di elevata intensità e bassa frequenza (quali terremoti, alluvioni, frane), caratterizzati da potenziali perdite elevate e concentrate
<b>rischio climatico</b>	rischio derivante dal cambiamento climatico, distinti in rischio fisico (eventi naturali) e rischio di transizione (cambiamenti normativi, tecnologici e di mercato)
<b>rischio di credito o di controparte</b>	il rischio di perdita o di variazione sfavorevole della situazione finanziaria derivante da oscillazioni del merito di credito di emittenti di titoli, controparti e debitori nei confronti dei quali l'impresa di assicurazione o di riassicurazione è esposta in forma di rischio di inadempimento della controparte, di rischio di <i>spread</i> o di concentrazione del rischio di mercato
<b>rischio di liquidità</b>	il rischio che l'impresa di assicurazione o di riassicurazione non sia in grado di liquidare investimenti e altre attività per regolare i propri impegni finanziari al momento della relativa scadenza
<b>rischio di mercato</b>	il rischio di perdita o di variazione sfavorevole della situazione finanziaria derivante, direttamente o indirettamente, da oscillazioni del livello e della volatilità dei pezzi di mercato delle attività, delle passività e degli strumenti finanziari
<b>rischio di riscatto</b>	rischio che un numero elevato di contraenti eserciti il diritto di riscatto in tempi ravvicinati, con effetti sulla liquidità dell'impresa
<b>rischio di riservazione</b>	il rischio di perdita o variazione sfavorevole del valore delle passività assicurative, derivante da oscillazioni riguardanti il momento di accadimento, la frequenza e la gravità degli eventi assicurati, nonché il momento di accadimento e l'importo delle liquidazioni di sinistri
<b>rischio di sottoscrizione</b>	il rischio di perdita o di variazione sfavorevole del valore delle passività assicurative dovuto a ipotesi inadeguate in materia di fissazione di prezzi e di costituzione delle riserve tecniche
<b>rischio di tasso d'interesse</b>	la sensitività del valore delle attività, delle passività e degli strumenti finanziari a variazioni della struttura per scadenza dei tassi d'interesse o della volatilità dei tassi di interesse
<b>rischio emergente</b>	rischio nuovo o in evoluzione, caratterizzato da elevata incertezza e difficoltà di misurazione, ad esempio legato a innovazione tecnologica, <i>cyber</i> o cambiamento climatico
<b>rischio frode</b>	il rischio di un danno economico derivante da condotte, consistenti anche in semplici raggiri, realizzati nei confronti dell'impresa di assicurazione, sia durante l'iter contrattuale, sia nelle fasi di gestione del sinistro
<b>rischio operativo</b>	il rischio di perdite derivanti dall'inadeguatezza o dalla disfunzione di procedure interne, risorse umane o sistemi oppure da eventi esogeni

<b>riserva di senescenza</b>	riserve del ramo malattia costituite per coperture pluriennali o di durata annuale con obbligo di rinnovo alla scadenza, destinate a compensare l'aggravarsi del rischio dovuto al crescere dell'età degli assicurati, qualora i premi siano determinati, per l'intera durata della garanzia, con riferimento all'età degli assicurati al momento della stipula del contratto
<b>riserva per partecipazione agli utili e ristorni</b>	importi da riconoscere agli assicurati o ai beneficiari dei contratti a titolo di partecipazioni agli utili tecnici e di ristorni, purché tali importi non siano stati già attribuiti agli assicurati
<b>riserva premi</b>	ammontare complessivo delle somme necessarie per far fronte al costo futuro dei sinistri relativi ai rischi non estinti alla data di valutazione; è composta dalla riserva per frazioni di premi, correlata al criterio della ripartizione temporale del premio per competenza, e dalla riserva per rischi in corso, connessa all'andamento tecnico del rischio, ossia destinata alla copertura dei rischi incombenti dopo la fine dell'esercizio, per far fronte a tutti gli indennizzi e spese derivanti da contratti di assicurazione stipulati prima di tale data
<b>riserva sinistri</b>	ammontare complessivo delle somme che, da una prudente valutazione effettuata in base ad elementi obiettivi, risultino necessarie per far fronte al pagamento dei sinistri, avvenuti nell'esercizio stesso o in quelli precedenti qualunque sia la data di denuncia, e non ancora pagati, nonché alle relative spese di liquidazione, indipendentemente dalla loro origine. Le imprese iscrivono i sinistri a riserva finché non siano state pagate, oltre al risarcimento, le spese dirette; si compone della riserva per sinistri avvenuti e denunciati e della riserva per sinistri avvenuti e denunciati (IBNR)
<b>riserve tecniche</b>	accantonamenti effettuati dalle compagnie per far fronte ad ogni impegno assicurativo e riassicurativo derivante dai contratti di assicurazione o riassicurazione nei confronti dei contraenti, degli assicurati, dei beneficiari e degli aventi diritto a prestazioni assicurative
<b>riserve tecniche – <i>as a whole</i></b>	replica dei flussi di cassa determinati come il valore di mercato degli strumenti finanziari corrispondenti qualora tali flussi siano replicabili in modo affidabile usando degli altri strumenti finanziari osservabili sul mercato di cui all'art. 77, comma 4, della Direttiva <i>Solvency II</i> e dell'art. 40 del Regolamento Delegato (UE) 35/2015
<b>riserve tecniche – <i>best estimate</i> (BE)</b>	la migliore stima per la determinazione dei flussi di cassa che tiene conto di tutte le possibili incertezze di tali flussi attualizzati secondo la struttura dei tassi di interesse <i>risk-free</i> , di cui all'art. 77, comma 2, della Direttiva <i>Solvency II</i> e all'art. 33 del Regolamento Delegato (UE) 35/2015
<b>riserve tecniche – <i>risk margin</i></b>	importo che, sommato alle BE, risulti equivalente all'ammontare richiesto da una compagnia che accetterebbe i rischi di cui all'art. 77, comma 3, della Direttiva <i>Solvency II</i> e dell'art. 37 del Regolamento Delegato (UE) 35/2015
<b>riserve tecniche di perequazione</b>	riserva costituita dalle imprese danni, salvo che nel ramo credito e cauzioni, a fronte dei rischi di calamità naturale e dei danni derivanti dall'energia nucleare, diretta a compensare nel tempo l'andamento della sinistrosità, secondo le condizioni e le modalità fissate con decreto MISE, di concerto con il MEF e sentito l'IVASS
<b>riserve tecniche vita risparmi (carenza) della riserva sinistri</b>	calcolate come la somma di <i>best estimate</i> (BE) e <i>risk margin</i> si calcola prendendo in considerazione i soli sinistri accaduti in anni precedenti a quello di redazione del bilancio. L'indicatore, al lordo del saldo dei recuperi, è calcolato inserendo al denominatore i premi di competenza e al numeratore la differenza tra la riserva sinistri alla fine dell'esercizio e la somma dei pagamenti per sinistri e della riserva sinistri stanziata alla fine

<b>ristorni e partecipazioni agli utili</b>	dell'esercizio. Lo stesso indicatore può essere calcolato al netto del saldo positivo dei recuperi per franchigie, rivalse, etc., inserendo al numeratore il saldo stesso. Se positivo (negativo) l'indice di risparmio (carenza) indica la pura sufficienza (insufficienza) della riserva sinistri esistente all'inizio dell'anno di bilancio relativamente ai sinistri accaduti in anni precedenti, per effetto dei pagamenti e delle rivalutazioni della riserva residua di fine esercizio. Lo stesso indice, al netto, include il contributo positivo dei recuperi importi pagati nell'esercizio per ristorni come definiti dall'art. 50, comma 2, del D.lgs. n. 173 del 26 maggio 1997; comprende gli importi pagati per partecipazioni agli utili
<b>risultato del conto tecnico del lavoro diretto al lordo (netto) della riassicurazione</b>	risultato economico della gestione tecnica del lavoro diretto del ramo, al lordo (netto) di tutte componenti economiche positive e negative derivanti dalle cessioni in riassicurazione
<b>risultato del conto tecnico del lavoro diretto e indiretto al lordo (netto) della riassicurazione e della retrocessione</b>	risultato economico della gestione tecnica del lavoro diretto e indiretto del ramo, al lordo (netto) di tutte componenti economiche positive e negative derivanti dalle cessioni in riassicurazione del lavoro diretto e dalle retrocessioni del lavoro indiretto
<b>risultato di esercizio del conto economico al netto della riassicurazione</b>	si ottiene aggiungendo al risultato della gestione tecnica l'effetto dei proventi finanziari netti della gestione ordinaria, ai quali è sottratta la quota di utili finanziari trasferiti alla gestione tecnica, e il saldo tra gli altri proventi e gli altri oneri non tecnici, determinando così il risultato della gestione ordinaria. A tale risultato si somma quello della gestione straordinaria e l'imposizione fiscale sul reddito
<b>risultato finanziario della gestione separata</b>	è costituito dai proventi finanziari di competenza, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nel periodo di osservazione. Le plusvalenze e le minusvalenze sono prese in considerazione nel risultato finanziario solo se effettivamente realizzate nel periodo di osservazione
<b>rivalsa (azione di rivalsa)</b>	diritto dell'impresa di chiedere all'assicurato (contraente / proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio, obbligati in solido con il conducente del veicolo) il rimborso di quanto pagato, nei casi previsti da determinate pattuizioni (esclusioni contrattuali della copertura)
<b>ROE</b>	<i>return on equity</i> , rapporto tra risultato economico dell'esercizio e ammontare del patrimonio netto
<b>run-off ratio (riserva sinistri)</b>	rapporto tra la somma di riserva finale e sinistri pagati nell'anno / riserva iniziale
<b>saldo altre partite tecniche</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- altri proventi tecnici, tra i quali sopravvenienze su crediti verso assicurati per premi di esercizi precedenti precedentemente svalutati, storno di provvigioni relative a premi di esercizi precedenti svalutati o annullati, annullamenti di premi ceduti in riassicurazione</li> <li>- contributi</li> <li>- altri oneri tecnici, tra i quali svalutazioni per inesigibilità di crediti verso assicurati per premi dell'esercizio e degli esercizi precedenti, annullamenti di natura tecnica di crediti verso assicurati per premi di esercizi precedenti, storno delle provvigioni relative a premi ceduti in riassicurazione annullati, svalutazioni per inesigibilità di crediti verso assicurati per premi dell'esercizio, effettuate alla chiusura dell'esercizio stesso e degli esercizi precedenti</li> </ul>

	- variazione delle riserve tecniche diverse, inclusa la variazione della riserva per partecipazione agli utili e ristorni
<b>saldo dei recuperi</b>	importo che indica la differenza tra le somme da recuperare (per rivalse, franchigie, etc.) su sinistri alla chiusura dell'esercizio precedente e i recuperi realizzati nell'esercizio e la previsione delle somme ancora da recuperare alla fine dell'esercizio stesso
<b>saldo del conto tecnico del lavoro diretto, al lordo (netto) della riassicurazione</b>	rappresenta, nell'ambito del conto tecnico dei rami danni, il saldo della gestione meramente tecnica, al lordo (netto) delle cessioni in riassicurazione. Si ottiene sommando, alla raccolta premi di competenza, gli oneri relativi ai sinistri, il saldo delle altre partite tecniche, le spese di gestione e sottraendo la variazione delle riserve tecniche diverse. Risulta pertanto esclusa dal calcolo del saldo tecnico la quota dell'utile degli investimenti trasferita al conto tecnico dei rami danni dal conto non tecnico
<b>saldo della riserva sinistri</b>	eccedenza (segno positivo) o insufficienza (segno negativo) della riserva sinistri accantonata alla fine del bilancio precedente (vecchie generazioni), per effetto dei pagamenti avvenuti nell'esercizio e della rivalutazione della riserva residua di fine esercizio (se le vecchie generazioni non sono esaurite); l'importo è calcolabile prima o dopo il saldo dei recuperi
<b>salute o <i>health</i> (coperture)</b>	contratti assicurativi nei rami "Infortuni" e "Malattia"
<b>scatola nera (<i>black box</i>)</b>	contatore satellitare che, una volta installato a bordo del veicolo assicurato, è in grado di collegarsi per mezzo della rete telefonica GSM e/o GSM-GPRS a una sala operativa/centro servizi e consente la prestazione di particolari servizi infotelematici geo-referenziati. In particolare permette di rilevare la tipologia del percorso, la velocità media e puntuale del veicolo, le condizioni tecnico-meccaniche del medesimo e la condotta di guida, nonché, in caso di incidente, di ricostruirne la dinamica
<b>sconto commerciale (r.c. auto)</b>	riduzione discrezionale del premio di tariffa applicata dall'impresa per finalità competitive o di fidelizzazione della clientela
<b>scoperto</b>	clausola contrattuale in base alla quale una percentuale del danno, con eventuale limite minimo espresso in valore assoluto, da dedurre dall'indennizzo, rimane a carico del contraente nei casi previsti dalle condizioni di polizza
<b>sede secondaria o succursale</b>	una sede che costituisce parte, sprovvista di personalità giuridica, di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione e che effettua direttamente, in tutto o in parte, l'attività assicurativa o riassicurativa
<b>senescenza</b>	processo naturale di invecchiamento dell'organismo, che comporta il progressivo decadimento delle funzioni organiche e l'alterazione anatomica degli organi e dei tessuti
<b>settori tariffari (r.c. auto)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- autovetture: autoveicoli (veicoli a motore con almeno quattro ruote, esclusi i motoveicoli) destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente</li> <li>- ciclomotori: veicoli a motore a due o tre ruote aventi a) motore di cilindrata non superiore a 50 cc, se termico; b) capacità di sviluppare su strada orizzontale una velocità fino a 45 km/h</li> <li>- motocicli: motoveicoli (veicoli a motore, a due o tre o quattro ruote) destinati al trasporto di persone, in numero non superiore a due compreso il conducente</li> <li>- autobus: autoveicoli (veicoli a motore con almeno quattro ruote, esclusi i motoveicoli) destinati al trasporto di persone equipaggiati con più di nove posti compreso quello del conducente</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- autocarri: autoveicoli (veicoli a motore con almeno quattro ruote, esclusi i motoveicoli) destinati al trasporto di cose e delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose stesse</li> <li>- motocarri: motoveicoli (veicoli a motore) a tre ruote destinati al trasporto di cose</li> <li>- macchine operatrici: macchine semoventi o trainate, a ruote o a cingoli, destinate a operare su strada o nei cantieri, equipaggiate, eventualmente, con speciali attrezzature</li> <li>- macchine agricole: macchine a ruote o a cingoli impiegate nelle attività agricole e forestali</li> <li>- veicoli marittimi, lacustri e fluviali: unità natanti destinati alla navigazione marittima, fluviale o lacustre azionati da propulsione meccanica</li> </ul>
<b>sinistri CARD</b>	sinistri e/o partite di danno regolati dalla procedura di risarcimento diretto, trattati dall'impresa in qualità di gestionaria per conto delle imprese di assicurazione dei veicoli responsabili (debitrici)
<b>sinistri CARD naturali</b>	sinistri, regolati dalla procedura di risarcimento diretto, che coinvolgono veicoli assicurati presso la medesima impresa
<b>sinistri NO CARD</b>	sinistri e/o partite di danno regolati dal regime ordinario e che non rientrano nell'ambito di applicazione della CARD. Sono compresi anche i sinistri, regolati dalla procedura di risarcimento diretto, che coinvolgono veicoli assicurati presso la medesima impresa verificatisi fino al 31 dicembre 2008
<b>sinistro</b>	il verificarsi dell'evento per il quale è prevista la prestazione della compagnia, a garanzia del rischio assicurato
<b>sinistro con seguito</b>	sinistro denunciato per il quale è stato effettuato un pagamento o è stato iscritto a riserva un importo alla fine dell'esercizio
<b>sinistro esposto al rischio frode</b>	il sinistro al quale è riconducibile almeno un indicatore del rischio frode
<b>sinistro IBNR</b>	sinistro <i>incurred but not reported</i> , ovvero, accaduto ma non ancora denunciato
<b>sinistro oggetto di approfondimento per rischio frode</b>	il sinistro esposto al rischio frode per il quale sono state disposte attività integrative rispetto a quelle ordinarie
<b>sinistro riaperto</b>	pratica di sinistro chiuso come senza seguito, per la quale, a seguito di ulteriore attività istruttoria o per sopravvenuti elementi, risulta necessario effettuare pagamenti a titolo di risarcimento o di indennizzo o iscrizione di importi a riserva sinistri
<b>sinistro senza seguito</b>	sinistro per il quale non è stato effettuato alcun pagamento a titolo di risarcimento o di indennizzo
<b>sistemi di garanzia</b>	sistemi per lo svolgimento, in Italia o all'estero, delle funzioni di salvaguardia della stabilità finanziaria delle imprese, in particolare per la gestione e la risoluzione di situazioni di crisi
<b>società controllante</b>	una società che esercita il controllo ai sensi dell'art. 72 del CAP, anche per il tramite di società controllate, fiduciarie o per interposta persona
<b>società controllata</b>	una società sulla quale è esercitato il controllo ai sensi dell'art. 72 del CAP, anche per il tramite di società controllate, fiduciarie o per interposta persona
<b>società di investimento a capitale variabile (SICAV)</b>	la società per azioni a capitale variabile avente per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante offerta al pubblico di proprie azioni
<b>società di revisione</b>	la società iscritta nell'albo speciale previsto dal D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, incaricata della revisione contabile del bilancio

<b>società partecipante</b>	la società che detiene una partecipazione
<b>società partecipata</b>	la società in cui è detenuta una partecipazione
<b>società veicolo</b>	qualsiasi impresa, con o senza personalità giuridica, diversa da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, che assume i rischi ceduti da imprese di assicurazione o riassicurazione e che finanzia integralmente la loro esposizione a tali rischi mediante l'emissione di titoli o altri strumenti finanziari negoziabili sul mercato
<b><i>Solvency (SCR) ratio</i> – indice di solvibilità</b>	l'indice di solvibilità è calcolato come rapporto tra i fondi propri ammissibili a copertura del requisito patrimoniale e il livello minimo regolamentare calcolato sulla base di <i>Solvency II (solvency capital requirement, SCR)</i>
<b><i>Solvency I</i></b>	Direttiva 1973/239/CE, come modificata dalla Direttiva 2002/13/CE (danni) e Direttiva 2002/83/CE (vita)
<b><i>Solvency II</i></b>	Direttiva 2009/138/CE
<b>sovrappremio</b>	maggiorazione di premio che la compagnia chiede al contraente che superi i normali livelli di rischio, in relazione alle proprie condizioni di salute (sovrappremio sanitario) o in relazione alle attività professionali o sportive che svolge (sovrappremio professionale o sportivo)
<b>spesa assicurativa pro capite - densità assicurativa</b>	rapporto tra premi lordi contabilizzati e popolazione residente; l'indicatore, riferito alla spesa per servizi assicurativi attribuita alla generica popolazione di tutte le età residente nell'area territoriale, misura la spesa assicurativa media per residente e non il premio medio pagato dai soggetti realmente assicurati nella medesima area
<b>spesa media assicurativa (danni)</b>	premi lordi contabilizzati del comparto danni in rapporto alla popolazione residente (indice di densità)
<b>spese di acquisizione (altre)</b>	spese derivanti dalla conclusione di un contratto di assicurazione diverse dalle provvigioni di acquisizione, come definite dall'art. 52 del D.lgs. n. 173 del 26 maggio 1997
<b>spese di amministrazione (altre)</b>	spese di amministrazione, diverse dalle provvigioni di incasso. In particolare, sono ricompresi i costi sostenuti per la gestione del portafoglio, tutte le spese per la gestione della riassicurazione passiva e attiva, con esclusione, per quest'ultima, dei costi relativi alle commissioni e partecipazioni agli utili spettanti alle cedenti. Le altre spese di amministrazione comprendono la gestione delle partecipazioni agli utili e dei ristorni, le spese per il personale non attribuite agli oneri relativi all'acquisizione, alla liquidazione dei sinistri e alla gestione degli investimenti. Sono compresi, inoltre, gli oneri sostenuti per la cessazione dei rapporti agenziali, per la parte non soggetta a rivalsa
<b>spese di gestione</b>	provvigioni di acquisizione, altre spese di acquisizione, provvigioni di incasso e altre spese di amministrazione
<b>spese di liquidazione</b>	spese esterne e interne sostenute dalle imprese per la gestione dei sinistri, come definite all'art. 48, comma 3, del D.lgs. n. 173 del 26 maggio 1997
<b>spese dirette</b>	spese sostenute dalle imprese per evitare o contenere i danni arrecati dal sinistro, quali, tra l'altro, le spese di lite di cui all'art. 1917, comma 3, del c.c., le spese di salvataggio nei rami trasporti e aviazione, le spese di spegnimento e i danni d'acqua nel ramo incendio
<b><i>spread</i> sovrano</b>	differenziale di rendimento tra titoli di Stato di diversi Paesi, utilizzato come indicatore di rischio relativo
<b>stabilimento</b>	la sede legale o una sede secondaria di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione

<b>stanza di compensazione</b>	ufficio, istituito presso la Consap, che gestisce il complesso di regolazioni contabili, ovvero debiti e crediti reciproci, maturati dalle imprese nella gestione dei sinistri r.c. auto in regime di risarcimento diretto
<b>Stati membri dell'Unione Europea</b>	Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria
<b>Stato aderente allo Spazio economico europeo</b>	uno Stato aderente all'accordo di estensione della normativa dell'Unione europea in materia, fra l'altro, di circolazione delle merci, dei servizi e dei capitali agli Stati appartenenti all'Associazione europea di libero scambio firmato a Oporto il 2 maggio 1992 e ratificato con L. n. 300 del 28 luglio 1993. Oltre agli Stati membri dell'Unione Europea, aderiscono al SEE Norvegia, Islanda e Liechtenstein
<b>Stato membro</b>	uno Stato membro dell'Unione europea o uno Stato aderente allo Spazio economico europeo, come tale equiparato allo Stato membro dell'Unione europea
<b>Stato membro di prestazione di servizi</b>	lo Stato membro dell'obbligazione o in cui è ubicato il rischio, quando l'obbligazione o il rischio è assunto da uno stabilimento situato in un altro Stato membro
<b>Stato membro di stabilimento</b>	lo Stato membro in cui è situato lo stabilimento dal quale l'impresa opera
<b>Stato membro di ubicazione del rischio</b>	lo Stato membro: <ul style="list-style-type: none"> <li>- in cui si trovano i beni, quando l'assicurazione riguarda beni immobili, ovvero beni immobili e beni mobili in essi contenuti, sempre che entrambi siano coperti dallo stesso contratto di assicurazione</li> <li>- di immatricolazione, quando l'assicurazione riguarda veicoli di ogni tipo soggetti a immatricolazione sia che si tratti di un veicolo con targa definitiva o targa temporanea</li> <li>- in cui l'assicurato ha sottoscritto il contratto, quando abbia durata inferiore o pari a quattro mesi e sia relativo a rischi inerenti a un viaggio o a una vacanza</li> <li>- in cui l'assicurato ha il domicilio, ovvero, se l'assicurato è una persona giuridica, lo Stato della sede della stessa alla quale si riferisce il contratto, in tutti i casi non esplicitamente previsti dal CAP</li> <li>- di destinazione nel caso in cui un veicolo viene spedito da uno Stato membro in un altro, a decorrere dall'accettazione della consegna da parte dell'acquirente e per un periodo di trenta giorni, anche se il veicolo non è stato formalmente immatricolato nello Stato membro di destinazione</li> <li>- in cui si è verificato il sinistro qualora il veicolo sia privo di targa o rechi una targa che non corrisponde più allo stesso veicolo</li> </ul>
<b>Stato membro dell'obbligazione</b>	lo Stato membro nel quale il contraente ha il domicilio, ovvero, se il contraente è una persona giuridica, lo Stato membro sede della stessa cui si riferisce il contratto
<b>Stato membro d'origine (<i>home</i>)</b>	lo Stato membro dell'Unione europea o lo Stato aderente allo Spazio economico europeo in cui è situata la sede legale dell'impresa di assicurazione che assume l'obbligazione o il rischio o dell'impresa di riassicurazione
<b>Stato membro ospitante (<i>host</i>)</b>	lo Stato membro diverso dallo Stato membro di origine in cui un'impresa di assicurazione o di riassicurazione ha una sede secondaria o presta servizi
<b>Stato terzo</b>	uno Stato che non è membro dell'Unione europea o non è aderente allo Spazio economico europeo

<b>strumenti finanziari derivati</b>	gli strumenti definiti all'art. 1, comma 3 del D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e successive modificazioni e integrazioni
<b>SupTech</b>	abbreviazione di <i>supervisory technology</i> , riferita all'utilizzo di tecnologia innovative da parte delle autorità di vigilanza per supportare la supervisione, in particolare nell'ambito della raccolta e analisi dei dati
<b>tacito rinnovo</b>	clausola contrattuale che alla scadenza annuale prevede il rinnovo automatico del contratto, in assenza di disdetta
<b>tariffa</b>	cfr. premio di tariffa
<b>tasso di cambio compagnia (switching rate)</b>	percentuale dei contratti in scadenza in un dato trimestre che vengono rinnovati con una diversa compagnia. Il tasso di cambio in un dato periodo è calcolato come media ponderata dei tassi di cambio trimestrali
<b>tasso di interesse garantito</b>	la garanzia di rendimento prevista da un contratto di investimento assicurativo e prestata direttamente dall'impresa
<b>tasso di penetrazione delle coperture cat-nat</b>	rapporto tra il numero o il valore delle polizze catastrofali e il potenziale complessivo dei soggetti o dei beni esposti al rischio
<b>tasso di rendimento lordo</b>	tasso di rendimento ottenuto mediante il rapporto tra risultato finanziario della gestione separata e la giacenza media delle attività della gestione stessa. Il risultato è ottenuto dai proventi finanziari di competenza, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione, dagli utili realizzati al netto delle perdite sofferte. Le plusvalenze al netto delle minusvalenze vanno considerate solo se effettivamente realizzate nel periodo di osservazione
<b>tasso di rendimento netto</b>	quota del tasso di rendimento lordo destinata alla rivalutazione delle prestazioni contrattuali; l'attribuzione del tasso di rendimento netto viene effettuata sulla base di diverse modalità tecniche descritte nella documentazione contrattuale
<b>tasso tecnico</b>	il tasso di rendimento minimo che viene già riconosciuto dalle imprese all'atto della conclusione del contratto in sede di determinazione dei premi
<b>tecniche di mitigazione del rischio</b>	le tecniche che consentono all'impresa di assicurazione o di riassicurazione di trasferire una parte o la totalità dei rischi a un terzo
<b>testo unico bancario (TUB)</b>	D.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993, e successive modificazioni
<b>testo unico dell'intermediazione finanziaria</b>	D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, e successive modificazioni
<b>testo unico in materia di assicurazioni sugli infortuni sul lavoro e le malattie professionali</b>	D.lgs. n. 38 del 23 febbraio 2000, e successive modificazioni
<b>tier</b>	cfr. fondi propri ammissibili a copertura del requisito patrimoniale
<b>Ufficio centrale italiano</b>	l'ente costituito dalle imprese di assicurazione autorizzate a esercitare il ramo responsabilità civile autoveicoli che è stato abilitato all'esercizio delle funzioni di Ufficio nazionale di assicurazione nel territorio della Repubblica e allo svolgimento degli altri compiti previsti dall'ordinamento comunitario e italiano; nell'ambito dei bureaux internazionali, costituisce il bureau italiano per l'emissione e la garanzia della Carta Verde e per la gestione dei sinistri occorsi ad automobilisti stranieri
<b>Ufficio nazionale di assicurazione</b>	l'organizzazione professionale che è costituita, conformemente alla Raccomandazione n. 5 adottata il 25 gennaio 1949 dal sottocomitato dei trasporti stradali del comitato dei trasporti interni della Commissione

	economica per l'Europa dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, e che raggruppa imprese di assicurazione che hanno ottenuto in uno Stato l'autorizzazione a esercitare il ramo responsabilità civile autoveicoli
<b>unità da diporto</b>	il natante definito all'art. 1, comma 3, del D.lgs. n. 171 del 18 luglio 2005, recante il Codice della nautica da diporto
<b>unità di rischio</b>	la singola polizza di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile autoveicoli terrestri nel caso in cui vi sia un unico veicolo assicurato o il singolo veicolo assicurato nel caso di polizza collettiva o più rischi classificabili in uno solo dei rami di cui all'art. 2, comma 3, del CAP
<b>utile degli investimenti</b>	quota dell'utile netto degli investimenti trasferita dal conto economico - conto non tecnico, al conto tecnico dei rami danni, come stabilito all'art. 55, comma 1, del D.lgs. n. 173 del 26 maggio 1997; è pari all'ammontare dei proventi da investimenti al netto dell'importo degli oneri patrimoniali e finanziari iscritti nel conto non tecnico dei rami danni, in proporzione al peso che hanno le riserve tecniche sul totale complessivo dato dalla somma delle medesime riserve tecniche rapportata alla somma delle riserve tecniche, del patrimonio netto e delle passività subordinate
<b>validità (del contratto)</b>	periodo dalla data di perfezionamento del contratto di assicurazione alla data di scadenza stabilita. Il contratto valido è anche efficace e quindi produce effetti, generalmente dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio, fatti salvi eventuali periodi di carenza o di franchigia
<b>valore aggiunto</b>	il valore aggiunto ai prezzi base si ottiene come differenza tra il valore della produzione ai prezzi base (al netto delle imposte sui prodotti e al lordo dei contributi ai prodotti) e i costi intermedi ai prezzi d'acquisto (al netto dell'ammortamento)
<b>valore della produzione</b>	per le imprese di assicurazione il valore della produzione ai prezzi base si ottiene sottraendo ai premi di competenza dell'esercizio e ai rendimenti netti delle riserve il valore degli indennizzi e la variazione delle riserve. Per il ramo vita, si aggiungono anche i guadagni in conto capitale netti (realizzati e non realizzati)
<b>value for money</b>	valutazione della coerenza tra costo del prodotto assicurativo e benefici attesi per il cliente
<b>veicolo</b>	qualsiasi autoveicolo destinato a circolare sul suolo e che può essere azionato da una forza meccanica, senza essere vincolato a una strada ferrata, nonché i rimorchi, anche se non agganciati a una motrice
<b>velocità di liquidazione dei sinistri</b>	rapporto tra numero o importo di sinistri gestiti pagati in un determinato esercizio e numero o importo dei sinistri con seguito (pagati e riservati) nel medesimo esercizio
<b>vendita diretta</b>	tipologia di intermediazione che comprende i premi acquisiti attraverso i canali telefonico e Internet
<b>volatility adjustment</b>	aggiustamento applicato alla curva dei tassi di interesse <i>risk-free</i> per il calcolo delle <i>Best Estimate</i> e volto ad attenuare la volatilità dei mercati dovuta a variazioni dello <i>spread</i>

## SIGLE

ABA	<i>Activity Based Approach</i> (IAIS)
ABF	Arbitro Bancario Finanziario
ABI	<i>Association of British Insurers</i>
ACF	Arbitro per le Controversie Finanziarie
ACI	Automobil Club Italia
ACPR	<i>Autorité de contrôle prudentiel et de résolution</i> (autorità di supervisione della Francia)
AEEGSI	Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico
AGCM	Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
AIA	Archivio Integrato Antifrode
AIBA	Associazione Italiana Brokers di Assicurazione e Riassicurazione
AIR	Analisi di Impatto Regolamentare
AML	<i>Anti-Money Laundering</i>
ANAC	Autorità Nazionale Anti Corruzione
ANIA	Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici
ASC	<i>Advisory Scientific Committee</i> (ESRB)
ASF	<i>Autoritatea de Supraveghere Financiară</i> (autorità di supervisione della Romania)
ATC	<i>Advisory Technical Committee</i> (ESRB)
AUI	Archivio Unico Informatico (UIF)
AVG	Relazione di vigilanza su Analisi dei rischi, Valutazione complessiva e riepilogo Giudizi
BaFin	<i>Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht</i> (autorità di supervisione della Germania)
BDS	Banca Dati Sinistri
BEL	<i>Best Estimate of Liabilities</i> (Solvency II), anche BE: <i>Best Estimate</i>
BSCR	<i>Basic Solvency Capital Requirement</i>
BTP	Buoni del Tesoro Poliennali
c.c.	Codice civile
c.p.c.	Codice di Procedura Civile
c.p.p.	Codice di Procedura Penale
CAD	Codice per l'Amministrazione Digitale (D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, successivamente modificato dal D.lgs. 22 agosto 2016, n. 179 e dal D.lgs. 13 dicembre 2017 n. 217)
CAP	Codice delle Assicurazioni Private (D.lgs. n. 209 del 7 settembre 2005)
CARD	Convenzione tra gli Assicuratori per il Risarcimento Diretto
Cat-nat	Copertura ai danni causati da terremoti e alluvioni (contratto assicurativo)
CCPFI	<i>Committee on Consumer Protection and Financial Innovation</i> (EIOPA)
CdA	Consiglio di Amministrazione
CDS	<i>Credit Default Swaps</i>

CERT	<i>Computer Emergency Response Team</i>
CGA	Condizioni generali di assicurazione
CID	Convenzione Indennizzo Diretto (cfr. CARD-CID)
CMG	<i>Crisis Management Group</i>
CNAIPIC	Centro Nazionale Anticrimine Informatico per la Protezione delle Infrastrutture Critiche
CNCU	Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti
COAG	<i>Coordination Agreement</i>
ComFrame	<i>Common Framework for the Supervision of Internationally Active Insurance Groups</i>
Consap	Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici
CONSOB	Commissione Nazionale per le Società e la Borsa
COVIP	Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione
CPI	<i>Consumer Price Index</i>
CPMI	<i>Committee on Payments and Market Infrastructures</i>
CRAF	<i>Conduct Risk Assessment Framework</i>
CRS	<i>Common Reporting Standards (OECD)</i>
CTT	Convenzione Terzi Trasportati (cfr. CARD-CTT)
CU	Conversione Universale
CVT	Corpi Veicoli Terrestri (contratto assicurativo)
D&A	<i>Deductions and aggregations (Solvency II)</i>
D.d.l.	Disegno di legge
D.lgs.	Decreto legislativo
D.M.	Decreto ministeriale
DL	Decreto-legge
DPCM	Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
DPO	<i>Data Protection Officer (GDPR)</i>
DPR	Decreto del Presidente della Repubblica
DUR	Documento Unico di Rendicontazione
EBA	<i>European Banking Authority</i>
EC	<i>European Commission</i>
ECAI	<i>External Credit Assessment Institution</i> (cfr. agenzia esterna di valutazione del merito di credito)
ED	<i>Exposure Draft</i>
EFRAG	<i>European Financial Reporting Advisory Group (IASB)</i>
EGBPI	<i>Expert Group on Banking, Payments, and Insurance</i>
EIOPA	<i>European Insurance and Occupational Pensions Authority</i>
EMIR	<i>European Market Infrastructure Regulation - Regolamento (UE) 648/2012</i>
EPIFP	<i>Expected Profits Included in Future Premiums</i>

---

ESA	<i>European Ssupervisory Authorities</i>
ESFS / SEVIF	<i>European System of Financial Supervision (in italiano Sistema europeo di vigilanza finanziaria)</i>
ESG	<i>Environmental, Social and Governance objectives (EU Commission)</i>
ESMA	<i>European Securities and Markets Authority</i>
ESRB	<i>European Systemic Risk Board</i>
Eurostat	<i>Ufficio Statistico dell'Unione Europea</i>
FAQ	<i>Frequently Asked Questions</i>
FATCA	<i>Foreign Account Tax Compliance Act</i>
FFA	<i>Fédération Française de l'Assurance</i>
FGVS	Fondo di Garanzia Vittime della Strada
FIA	Fondi di Investimento Alternativi
FLAOR	<i>Forward-Looking Assessment of Own Risks (Solvency II)</i>
FSB	<i>Financial Stability Board</i>
FSC	<i>Financial Stability Committee (ESRB)</i>
FT	<i>Field Testing (IAIS)</i>
FTE	<i>Full time equivalent (numero di risorse a tempo pieno necessarie per svolgere un'attività)</i>
FTSE MIB	<i>Financial Times Stock Exchange Milano</i> Indice di Borsa
G.U.	Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
G.U. UE	Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea
GAAP	<i>Generally Accepted Accounting Practices (cfr. local gaap)</i>
GAFI	Gruppo d'azione finanziaria internazionale
GB	<i>General Board (ESRB)</i>
GDPR	<i>General Data Protection Regulation - Regolamento (UE) 679/2016</i>
GHQ	<i>General Health Questionnaire</i>
GIMAR	<i>Global Insurance Market Report (IAIS)</i>
GLT Foundation	<i>Global Thinking Foundation</i>
GME	<i>Global Monitoring Exercise (IAIS)</i>
G-SIB	<i>Global Systemically Important Banks</i>
G-SII	<i>Global Systemically Important Insurers</i>
GSP	<i>Group Specific Parameters (Solvency II)</i>
HF	<i>Holistic Framework (IAIS)</i>
HICP	<i>Harmonised Index of Consumer Prices</i>
HLA	<i>Higher Loss Absorbency</i>
IAIG	<i>International Active Insurance Groups (IAIS)</i>
IAIS	<i>International Association of Insurance Supervisors</i>
IAS	<i>International Accounting Standards</i>
IASB	<i>International Accounting Standards Board</i>

IBIP	<i>Insurance Based Investment Products</i>
IBNR	<i>Incurred But Not Reported (claims)</i>
ICP	<i>Insurance Core Principles (IAIS)</i>
ICS	<i>Insurance Capital Standard (IAIS)</i>
ICT	<i>Information and Communication Technology; anche IT: Information Technology</i>
IDD	<i>Insurance Distribution Directive - Direttiva 2016/97/CE</i>
IEG	<i>Insurance Expert Group (ESRB)</i>
IFRS	<i>International Financial Reporting Standards (IASB)</i>
IMD	<i>Insurance Mediation Directive - Direttiva 2002/92/CE</i>
IMF IFS	<i>International Financial Statistics del Fondo Monetario Internazionale</i>
IMOGAPI	<i>Internal Models On-Going Appropriateness Indicators</i>
IORP	<i>Institutions for Occupational Retirement Provision</i>
IOSCO	<i>International Organization of Securities Commissions</i>
IPER	Indagine statistica sui Prezzi Effettivi per la garanzia r.c. auto
IPID	<i>Insurance Product Information Document</i>
IRS	<i>Interest Rate Swap</i>
ISMEA	Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare
ISP	<i>Internet Service Provider</i>
ISTAT	Istituto Nazionale di Statistica
ISVAP	Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo
ITS	<i>Implementing Technical Standard</i>
IUR	Identificativo Univoco di Rischio
JC	<i>Joint Committee of the European Supervisory Authorities</i>
KA	<i>Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions (FSB)</i>
KID	<i>Key Information Document (IDD)</i>
KIID	<i>Key Investor Information Document (UCITS)</i>
KRI	<i>Key Risk Indicators</i>
l.p.s.	Libera Prestazione dei Servizi
LAC	<i>Loss Absorbing Capacity</i>
LIRE	<i>Low-Interest Rate Environment (ESRB)</i>
LOB	<i>Line of business (Solvency II)</i>
LRMP	<i>Liquidity Risk Management Plan</i>
LTC	<i>Long Term Care</i>
LTG	<i>Long Term Guarantees measures (EIOPA)</i>
MCR	<i>Minimum Capital Ratio (Solvency II)</i>
MEF	Ministero dell'Economia e delle Finanze
MIFID2	<i>Markets in Financial Instruments Directive 2 - Direttiva 2014/65/CE</i>

MIPAAF	Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
MISE	Ministero per lo Sviluppo Economico
MIT	Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
MIUR	Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
MOP	<i>Manufacturer Output Policy</i>
NCA	<i>National Competent Authority</i>
NIC	Anagrafe dei domini Internet
NSLT	<i>Non Similar to Life Technique</i> (assicurazioni malattia)
NTNI	<i>Non-Traditional Non-Insurance (activities)</i>
OCF	Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari
OCSE	Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (in inglese: OECD - <i>Organisation for Economic Co-operation and Development</i> )
OIC	Organismo Italiano Contabilità
OICR	Organismo di Investimento Collettivo del Risparmio (fondi comuni e Sicav)
OICVM	Organismo di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari
ORIA	Organismo per gli intermediari assicurativi e riassicurativi
ORM	<i>Operational Risk Management</i>
ORSA	<i>Own Risk and Solvency Assessment (Solvency II)</i>
OTC	<i>Over the counter</i> (derivati)
PCR	<i>Prescribed Capital Requirement (IAIS)</i>
PdA	Percorso di analisi
PEC	Posta Elettronica Certificata
PEPP	<i>Pan-European Personal Pension Product</i>
PGRA	Piano di Gestione dei Rischi Annuale (MIPAAF)
PID	<i>Product Information Document (IDD)</i>
PIL	Prodotto Interno Lordo
PIP	Piani Individuali Pensionistici
PIR	Piani Individuali di Risparmio
PMI	Piccole e Medie Imprese (anche SME: <i>small and medium enterprises</i> )
POG	<i>Product Oversight Governance</i>
p.p.	punti percentuali
PPI	<i>Payment Protection Insurance</i>
PPP	<i>Prudent Person Principle (Solvency II)</i>
PRA	Pubblico Registro Automobilistico, contiene tutte le informazioni relative alle vicende giuridico-patrimoniali dei veicoli soggetti ad iscrizione ed è gestito dall'ACI
PRIIP	<i>Packaged Retail and Insurance-based Investment</i> ; PRIIP EOS: prodotti con finalità ambientali o sociali
PSD2	<i>Payment Systems Directive 2</i> - Direttiva 2015/2366/CE

PSRN	Piano di Sviluppo Rurale Nazionale (MIPAAF)
Q&A	<i>Questions and answers</i> (cfr. FAQ)
QRT	<i>Quantitative Reporting Template</i> (EIOPA)
r.c.	Responsabilità Civile
RAF	<i>Risk Assessment Framework</i>
RCA	Responsabilità Civile Auto (contratto assicurativo)
REFIT	Programma della Comm. Europea di controllo su adeguatezza ed efficacia della regolamentazione
RHP	<i>Recommended Holding Period (PRIIP)</i>
RMT	<i>Risk Mitigation Techniques (Solvency II)</i>
ROA	<i>Return On Assets</i>
ROE	<i>Return On Equity</i>
RP	<i>Recovery Plan</i>
RPCT	Responsabile della prevenzione e della corruzione e per la trasparenza
RR	<i>Recovery and Resolution (IAIS)</i>
RRI	<i>Retail Risk Indicators</i>
RSR	<i>Regular Supervisory Report</i>
RTS	<i>Regulatory Technical Standard</i>
RUI	Registro Unico Intermediari
SCR	<i>Solvency Capital Requirement (Solvency II)</i>
SCRR	<i>Solvency Capital Requirement Ratio</i> (fondi propri rapportati a SRC – <i>Solvency II</i> )
SEE	Spazio Economico Europeo
SFCR	<i>Solvency and Financial Condition Report</i>
SFTR	<i>Securities Financing Transaction Regulation</i> - Regolamento (UE) 2365/2015
SHRD2	<i>Shareholders' Rights Directive 2</i> - Direttiva (UE) 828/2017
SICAV	Società di Investimento a Capitale Variabile
SIM	Società di Intermediazione Mobiliare
SPAC	<i>Special Purpose Acquisition Company</i>
SRATF	<i>Systemic Risk Assessment Task Force</i>
SRMP	<i>Systemic Risk Management Plan</i>
SRP	<i>Supervisory Review Process</i>
SSN	Servizio Sanitario Nazionale
TAR	Tribunale Amministrativo Regionale
TFR	Trattamento di Fine Rapporto, disciplinato dall'art. 2120 del c.c.
TFUE	Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea
TMG	Tasso massimo garantibile (gestioni separate)
TMO	Tasso medio di rendimento dei prestiti obbligazionari emessi dallo Stato

TP	<i>Technical provision</i> (cfr. riserve tecniche)
TUB	Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, D.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993
TUF	Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998
TVOG	<i>Time Value of Options and Guarantees</i>
UCI	Ufficio Centrale Italiano
UCITS	<i>Undertaking for Collective Investments in Transferable Securities</i>
UDR	Unità di rischio
UE	Unione Europea
UFR	<i>Ultimate Forward Rate</i>
UIF	Unità di Informazione Finanziaria
USP	<i>Undertaking Specific Parameters (Solvency II)</i>
VA	<i>Volatility Adjustment (Solvency II)</i>
VfM	<i>Value for Money</i>
VIR	Verifica di Impatto Regolamentare (AIR)